

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

403^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti» (2259) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti»:

PRESIDENTE Pag. 4
FAVILLA (DC), relatore 4 e passim
* FORMICA, ministro delle finanze 5 e passim
EMO CAPODILISTA (DC) 12 e passim
GAROFALO (PCI) 14 e passim

403^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 GIUGNO 1990

BERTOLDI (PCI)	Pag. 16, 17, 20
* ANDREATTA (DC)	20, 52
MANZINI (DC)	23, 24
DE CINQUE (DC)	29, 52
TRIGLIA (DC)	42
* MICOLINI (DC)	61, 64, 73
DUJANY (Misto-ADP)	62, 65
VETTORI (DC)	66
* MANTICA (MSI-DN)	76

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 73, 77

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1990** Pag. 79

ALLEGATO

GOVERNO

Trasmissione di documenti 81

INTERROGAZIONI

Annunzio 81

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquaviva, Arfè, Bo, Covello, Cuminetti, D'Amelio, De Giuseppe, De Vito, Diana, Evangelisti, Fontana Alessandro, Forte, Giacometti, Grassi Bertazzi, Innamorato, Leone, Mesoraca, Neri, Pinna, Pizzol, Pulli, Saporito, Venturi, Vercesi, Visconti, Visentini, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Beorchia, Lombardi, Margheri, Rastrelli e Riz, ad Ottawa, ai lavori della 7^a Conferenza parlamentare e scientifica, promossa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dalla Camera dei Comuni canadese; Cappuzzo, negli Stati Uniti, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bisso e Ulianich, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981; Parisi, ad Ottawa e Stoccolma, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti» (2259) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2259.

Ricordo che, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, la votazione finale dovrà essere nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso, prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 7 giugno è stata svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore. Invito il senatore segretario a leggere il parere della 5ª Commissione, pervenuto testè alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti pervenuti in data odierna, dichiara di non opporsi al loro ulteriore *iter*, tranne per l'emendamento 12.7, sul quale esprime parere contrario per mancanza della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto si avrebbe una minore entrata rispetto a quanto previsto complessivamente in fondo globale negativo come effetto del decreto. Ciò a meno che il Governo non escluda che dall'emendamento non derivi una diminuzione di gettito, rispetto alla previsione di fondo globale negativo.

Sull'emendamento 8.1, a parziale revisione del precedente parere, si rimette al Governo per valutare se, prima del decreto, sussisteva o meno gettito per il comparto interessato».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Favilla se intende integrare il suo intervento di replica effettuato a conclusione della discussione generale.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, a seguito dei pareri espressi dalla 5ª Commissione, e a seguito anche di alcuni miglioramenti che appare opportuno apportare, ho presentato un altro gruppo di emendamenti il cui obiettivo, oltre che quello di chiarire meglio le variazioni da apportare al decreto-legge, è in particolare quello di superare le obiezioni della 5ª Commissione. Credo che in questo modo sarà possibile procedere più speditamente. In alcuni casi gli emendamenti proposti saranno sostitutivi di altri già presentati dalla Commissione e mi riservo di ritirare al momento opportuno i testi originariamente presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con quanto ha testè affermato il relatore. È stato raggiunto un accordo che mantiene integro l'impianto del decreto-legge. Mi riservo di interenire sui singoli emendamenti, però vorrei subito dare una risposta alle osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio.

È stato chiesto al Governo di esprimere due pareri sugli emendamenti 12.7 e 8.1. Sul primo di essi la Commissione bilancio esprime parere contrario per mancanza della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto si avrebbe una minore entrata rispetto a quanto previsto complessivamente in fondo globale negativo come effetto del decreto. Ciò a meno che il Governo non escluda che dall'emendamento non derivi una diminuzione di gettito rispetto alla previsione di fondo globale negativo. I nostri uffici hanno calcolato che non vi è una riduzione di gettito in quanto il riferimento è fatto ai canoni 1988 che una distorta applicazione di una norma introdotta successivamente aveva ridotto in alcuni casi senza che si fosse provveduto ad un aumento dei canoni stessi. Quindi il mantenimento dell'aumento da 2 a 4 volte dei canoni 1988 rientra nella previsione. Nella formula che è stata presentata e sottoposta all'esame del Parlamento vi è poi un coinvolgimento dei comuni ai fini della determinazione degli aumenti, cosa che consente ai comuni stessi di avere una partecipazione del 20 per cento aggiuntivo sui canoni del 1991.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, si chiede al Governo di valutare se sussisteva o meno gettito per il comparto interessato, prima del decreto. In effetti si tratta dell'applicazione di una norma che non aveva determinato gettito in quanto è una norma interpretativa successiva a seguito di interventi del corpo ispettivo del Secit ma che ha determinato un contenzioso che, fra l'altro, ha visto la parte vincente in tutti i gradi di giudizio. Si tratta, in sostanza, di regolarizzare una posizione che non ha determinato gettito nè probabilmente potrebbe determinarne in futuro dato l'esito delle controversie del contenzioso che si era venuto a determinare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti, è convertito in legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;»;

b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;»;

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.»;

d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25.»;

f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;»;

g) nel comma 2 dell'articolo 50 è soppresso il seguente periodo: «La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.»;

h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole «o del canone di locazione, anche finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione,»;

i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che

agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.»;

1) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.».

2. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonchè le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria vicinore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.».

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento delle qualità di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988 possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza applicazione di sanzioni, nè recupero delle maggiori imposte.

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Le costruzioni indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1991. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f)* del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.

7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle vulture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non può comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 10, le parole: "in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie" sono sostituite con le seguenti: "in dipendenza di prestiti o mutui agrari di miglioramento fondiario"».

1.2

DIANA, ZANGARA, MICOLINI, EMO CAPODILISTA, COVIELLO, CAPPELLI, SARTORI, CECCATELLI, FOSCHI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 1, lettera c), dell'articolo 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di prestiti o mutui di soccorso e comunque per il ripianamento di passività onerose in essere alla data del 1° gennaio 1990"».

1.9

DIANA, EMO CAPODILISTA, PERRICONE, ZANGARA, SARTORI, MICOLINI, CARLOTTO, POSTAL

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «a) alla abitazione» inserire le seguenti: «degli imprenditori agricoli, degli ospiti delle aziende agrituristiche».

1.1

EMO CAPODILISTA, DIANA, COVIELLO

All'emendamento 1.3, nella lettera g), sostituire le parole: «limitatamente alla parte di interessi ed oneri accessori compresi nell'ammontare di ciascun canone» con le altre: «per una sola quota parte - configurabile come interessi ed oneri accessori compresi nel canone - la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro delle Finanze, in relazione alla durata del contratto ed ai tassi medi di interesse sul mercato, secondo specifiche tabelle»; nella lettera h), sostituire le parole: «o degli interessi ed oneri accessori compresi nell'ammontare di ciascun canone di locazione finanziaria» con le altre: «o della quota parte detraibile per i canoni di locazione finanziaria».

1.3/1

LEONARDI, FAVILLA

Al comma 1 sostituire le lettere g) ed h) con le seguenti:

«g) nel comma 2 dell'articolo 50, al primo periodo, dopo le parole: "Per i beni strumentali", sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili,"; nel quarto periodo, dopo le parole: "è ammessa" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente alla parte di interessi ed oneri accessori compresi nell'ammontare di ciascun canone,";

h) nel comma 3 dell'articolo 50, nel secondo periodo le parole: "anche finanziaria," sono sostituite dalle seguenti: "o, degli interessi ed oneri accessori compresi nell'ammontare di ciascun canone di locazione finanziaria"».

1.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«nel comma 2 dell'articolo 50 dopo le parole "per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono inserite le seguenti: "esclusi gli immobili";

il penultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "per gli immobili strumentali, anche se detenuti a titolo di locazione

finanziaria, è deducibile una somma pari alla rendita catastale rivalutata».

1.4

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CAN-
NATA, VITALE, GIUSTINELLI, GALEOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano"».

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) nel comma 5 dell'articolo 76 le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate"».

1.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera d), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"».

1.6

LA COMMISSIONE

All'emendamento 1.7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le costruzioni o porzioni di costruzioni indicate all'articolo 39, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinate ad abitazione di persone diverse da quelle indicate al comma 1, lettera f), del presente articolo, nonchè le altre costruzioni o porzioni di costruzioni non rurali destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1991».

1.7/1

EMO CAPODILISTA, MORA, DIANA, COVIELLO,
MICOLINI, CARTA, CAPPELLI, CARLOTTO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le costruzioni indicate nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f*) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso gli accatastamenti dei fabbricati indicati al presente comma, sono obbligatori per ogni forma di trasferimento. Entro il termine del 31 dicembre 1993 i possessori dei fabbricati indicati al presente comma, dovranno fornire con la iscrizione al catasto urbano, dimostrazione dell'avvenuta denuncia di rendita similare, in assenza di rendita catastale definitiva, per gli esercizi finanziari 1991 e 1992».

1.7

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1991».

1.8

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 6.

1.8 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.3/1 e 1.3 vengono ritirati in quanto sono superati dalla proposta alternativa contenuta nel fascicolo 2-*bis* e precisamente dall'emendamento 1.10 da me presentato.

Quest'ultimo emendamento prevede che le rate di *leasing* immobiliare non saranno più integralmente detraibili per gli esercenti arti e professioni, ma soltanto nei limiti della rendita catastale degli immobili presi in locazione finanziaria.

Tale proposta modificativa andrà poi collegata con un'altra che illustrerò successivamente all'articolo 14 dove si stabilisce che per i vecchi contratti, cioè conclusi anteriormente ad una certa data, rimane in vigore il vecchio regime.

All'emendamento 1.10 ho proposto una modifica che ho già consegnato alla Presidenza, tendente ad inserire dopo le parole: «Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione» le altre:

«posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ovvero...».

All'articolo 1 sono stati presentati da parte della Commissione gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il primo emendamento propone una migliore formulazione concernente le società controllanti o controllate che operano all'estero: in tal modo si arriva ad affermare che tutte quante debbono essere considerate sia che siano controllate o che controllino in modo diretto o in modo indiretto l'impresa italiana.

E veniamo all'emendamento 1.6. A proposito di coloro che essendo imprenditori utilizzano determinati beni, il Testo unico recita: «Sono assoggettati all'imposta sulla plusvalenza o ad altre imposte qualora i beni vengano distratti dall'impresa perchè sono assegnati ai soci». La proposta è di aggiungere le parole: «o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

Infine, l'emendamento 1.8, presentato dalla Commissione, riguardante la proposta di proroga dei termini per iscrivere i fabbricati al catasto edilizio urbano, viene ritirato in quanto questa proroga è già stata disposta con la legge 31 maggio 1990, n. 128.

In sua sostituzione viene proposto un altro emendamento - praticamente un nuovo testo dell'emendamento 1.8 - tendente a sopprimere il comma 6 dell'articolo 1, proprio in conseguenza della legge sopracitata.

Signor Presidente, l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione, viene ritirato in quanto vi è parere contrario della 5ª Commissione permanente, a meno che non venga approvato l'emendamento 1.7/1, perchè in quel caso la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole. Infatti, quest'ultima proposta modificativa capovolge il significato dell'emendamento 1.7, e quindi se esso venisse approvato rimetterebbe in corsa l'emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Quindi, l'emendamento 1.7 viene ritirato *sub condizione*.

FAVILLA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

EMO CAPODILISTA. Onorevole Presidente, onorevoli Ministro e Sottosegretari, onorevoli colleghi, illustrerò gli emendamenti 1.2, 1.9, 1.1, e il sub-emendamento 1.7/1, che, come ha detto il relatore, non è stato censurato dalla 5ª Commissione e pertanto non presenta problemi di copertura.

L'emendamento 1.2 prevede, invece della possibilità di dedurre gli interessi sino a concorrenza del reddito agricolo, la indeducibilità totale degli interessi relativi ai prestiti di esercizio e di conduzione che secondo i dati ufficiali ammontano a circa 1.000 miliardi. Il maggior gettito che ne deriverebbe potrebbe più opportunamente essere utilizzato per garantire la totale deducibilità degli interessi relativi ai prestiti ed ai mutui agrari di miglioramento con scadenza pluriennale che, come tutti sanno, sono finalizzati ad investimenti produttivi. L'emendamento 1.2 intende, quindi, favorire l'investimento in agricoltura a lungo termine, senza alcun aggravio per l'erario, o con un

aggravio modesto; anche in questo caso i calcoli sono molto contestati e quindi non si sa se vi è veramente un problema di copertura.

Con l'emendamento 1.9 si richiede di applicare un'eccezione che costituisce un vero e proprio atto di giustizia nei confronti delle aziende che hanno subito rilevanti danni da calamità naturali. Appare, infatti, assurdo prima attribuire alle imprese colpite negli ultimi anni anche ripetutamente - pur con noti ritardi amministrativi - provvidenze e benefici quali quelli creditizi e poi intervenire imponendo invece la non totale deducibilità degli stessi interessi che prima era stata ammessa. Tale indiretta agevolazione dovrebbe essere ripristinata integralmente per i prestiti e per i mutui accordati alla data del 1° gennaio 1990.

Per quanto concerne l'emendamento 1.1, vorrei far presente che il testo unico sulle imposte dirette prevedeva che non fossero sottoposti a reddito, che non fossero cioè produttori di reddito, gli edifici rurali adibiti ad abitazione. La lettera f) del primo comma dell'articolo 1 del decreto al nostro esame ha leggermente modificato quel testo, aggiungendo - come mi pare giusto - la seguente frase: «sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate». In precedenza, infatti, erano magari accatastate presso il catasto rurale delle ville o dei fabbricati di un certo rilievo che non si adattavano alla ruralità; tuttavia, con l'emendamento 1.1, abbiamo ritenuto di introdurre tra le categorie che godono di questa esenzione anche gli imprenditori agricoli e i fabbricati destinati ad abitazione per gli ospiti delle aziende agrituristiche. Ciò perchè gli imprenditori agricoli, che prima potevano essere esclusi se abitavano in case più belle, in questo caso devono adattarsi a case che abbiano caratteristiche rispondenti a questa attività. Molti degli imprenditori agricoli non sono addetti alla coltivazione dei fondi, ma sono ad esempio degli imprenditori zootecnici, che spesso operano non come custodi degli animali, ma come operatori sui prodotti zootecnici o come operatori sul mercato.

Per quanto riguarda le aziende agrituristiche, vorrei ricordare che la legge n. 730 del 1985 stabiliva che lo svolgimento di attività agrituristica non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati; ora si cambiano le carte in tavola a quelle aziende che per cercare di avere un reddito integrativo di quello agricolo hanno trasformato i loro locali in abitazioni, spesso con notevoli investimenti, al fine di ospitare dei turisti. Tra l'altro, si tratta di attività che - è stato presupposto - potranno rappresentare nel giro di pochi anni quasi un terzo dell'intera attività turistica italiana.

Da ultimo, signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.7/1 che non è stato «censurato» dalla Commissione bilancio e che tende a sostituire il primo periodo dell'emendamento 1.7 (su cui la stessa Commissione bilancio ha espresso parere contrario poichè con esso si propone un differimento del termine per gli accatastamenti) con altra formulazione. Il problema è molto grave, signor Presidente; infatti, il decreto impone l'accatastamento di tutte le abitazioni rurali entro il 1991 mentre, come abbiamo visto, al primo comma si stabilisce che sono esenti dal pagamento di tasse gli immobili abitati da una certa categoria di addetti all'agricoltura. Ebbene, mi domando per quale motivo si debba imporre l'accatastamento di oltre tre milioni di edifici

nel momento in cui il catasto è fortemente oberato (tra l'altro, il catasto dovrà iniziare ad aggiornare gli estimi nelle prossime settimane), mentre sarebbe molto più semplice imporre l'accatastamento delle abitazioni rurali destinate a persone che non fanno parte di determinate categorie. Di edifici rurali ve ne sono a centinaia di migliaia. Farò solo un esempio: quello dei trulli di certe zone della Puglia. Ebbene, cosa sono? Sono abitazioni? Sono fabbricati per la custodia di prodotti? Sono fabbricati per il ricovero degli animali? Bisognerebbe accatastare tutti questi fabbricati presso il catasto urbano? Si tenga conto che solo nel caso dei trulli si tratta di migliaia di fabbricati e che le spese sarebbero notevolissime, poichè per accatastare presso il catasto urbano un fabbricato rurale già accatastato, ed il cui posizionamento già esiste nel catasto rurale, occorre spendere somme notevoli innanzitutto per il professionista che fa l'accatastamento e, in secondo luogo, per portare il risultato di tutto questo lavoro al catasto; infine, il proprietario dell'immobile sarà esentato dall'imposta, ma avrà pagato centinaia di biglietti da mille o milioni per accatastare inutilmente un fabbricato. Lasciamo dunque che vengano accatastati i fabbricati rurali abitati da persone che non fanno parte di determinate categorie agricole. Tra l'altro, non vi sono problemi di copertura poichè non vi è alcuna diminuzione di gettito per l'Erario.

GAROFALO. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 1.4 è stato accolto nell'emendamento 1.10, presentato dal relatore. Siamo felici dell'accoglimento del nostro emendamento, anche perchè sappiamo, come il Ministro ed il relatore, che su questa materia si erano avute difficoltà all'interno della maggioranza. La soluzione che avevamo proposto era, evidentemente, la migliore e la più giusta. Tuttavia, non mi spiego perchè formulare un emendamento nella sostanza uguale a quello da noi presentato, predisponendone un altro sottoscritto dal relatore invece di accogliere puramente e semplicemente quello presentato da noi. È una domanda che, ovviamente, pongo al relatore. Credo che questo si possa fare, senatore Favilla, visto che i testi dei due emendamenti sono pressochè identici e che, se il relatore volesse suggerire le modifiche necessarie ai presentatori dell'emendamento, questi potrebbero anche accoglierle. Il fatto che si debba approvare un emendamento di analogo tenore del nostro sottoscritto dal relatore, mi sembra un piccolo trucco, nè utile nè fantasioso, per impedire di riconoscere esplicitamente la giustezza del nostro emendamento e per non rendere chiaramente leggibile il fatto che, alla fine, la maggioranza ha dovuto accettare la proposta avanzata dal Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, mi sembra che esso venga assorbito dall'emendamento 1.10. La formulazione è però diversa, in quanto l'emendamento da me presentato contiene una aggiunta rispetto al testo originario, che lo differenzia in modo sostanziale dalla proposta del senatore Garofalo. Quest'ultimo, infatti,

propone di sostituire il penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 50 con il seguente: «per gli immobili strumentali, anche se detenuti a titolo di locazione finanziaria, è deducibile una somma pari alla rendita catastale rivalutata». Questa formulazione non appare accettabile perchè comprenderebbe anche il caso di locazione pura e semplice. Proprio per tale motivo ho introdotto le parole: «se posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero ...». Come ho detto in precedenza, l'emendamento 1.10 è frutto di una trattativa ed è collegato anche all'emendamento all'articolo 14 relativo alla entrata in vigore delle nuove norme introdotte. In base a tali considerazioni il parere sull'emendamento 1.4 non può che essere negativo.

La proposta formulata nell'emendamento 1.2, presentata dal senatore Diana e da altri senatori, è già stata oggetto di voto contrario in quest'Aula in occasione dell'esame del decreto precedente. Per di più manca la copertura finanziaria e quindi inviterei i presentatori a ritirarlo. In caso contrario il parere non può che essere sfavorevole.

Lo stesso dicasi per gli emendamenti 1.9 ed 1.1. Anche in questo caso invito i presentatori a ritirare le due proposte.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Il parere del Governo è identico a quello del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 1.2 accolgono l'invito a ritirarlo?

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio e della richiesta del relatore, ritiriamo gli emendamenti 1.2, 1.9 e 1.1.

PRESIDENTE. Oltre a questi, sono stati ritirati gli emendamenti 1.3/1 e 1.3.

Senatore Garofalo, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.4?

GAROFALO. Signor Presidente, poichè sarebbe assurdo far respingere il nostro emendamento per poi approvarne un altro che ricalca nella sostanza quello da noi presentato, ritiriamo l'emendamento 1.4, ribadendo però che la proposta del relatore è quella da noi sostenuta in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, con l'aggiunta inserita dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7/1. Si tratta di un subemendamento, all'approvazione del quale è collegata la sopravvivenza o meno dell'emendamento 1.7 presentato dalla Commissione.

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Mi deve scusare, signor Presidente, perchè in precedenza non mi ero pronunziato sull'emendamento 1.7/1. Mi rimetto comunque alle valutazioni del Governo, poichè l'emendamento 1.7/1 capovolge la logica del testo governativo, cioè porterebbe alla conseguenza che i fabbricati rurali, che sono esenti, in base all'articolo 39, lettera a), dalla dichiarazione dei redditi, in quanto il reddito loro imputabile viene compreso nel reddito dominicale e catastale del terreno, non sarebbero accatastati. Mi rimetto al Governo perchè l'emendamento modifica una previsione contenuta nel decreto, quella di accatastamento di tutti gli immobili.

PRESIDENTE. Invito il Ministro delle finanze a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario, proprio per i motivi esposti dal relatore: l'emendamento tende a capovolgere la logica del decreto.

PRESIDENTE. Senatore Emo Capodilista, lei ha ascoltato il parere del relatore e del Ministro delle finanze. Intende ritirare l'emendamento?

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, la votazione dell'emendamento 1.7/1 non comporta la maggioranza qualificata. Peraltro ritengo di essere in completo contrasto con i pareri espressi: si tratta di evitare un lavoro supplementare al catasto e di evitare che si prevedano oneri a carico di fabbricati che sono esenti. Eventualmente l'anno venturo o un'altra volta, quando sarà stata accatastata quella parte di edifici rurali per cui è giusto che si paghi, si potrà intervenire di nuovo.

Non ritiro quindi questo emendamento; peraltro, se esso fosse approvato, l'emendamento 1.7 non avrebbe più problemi di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7/1, presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori.

Non è approvato.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.7.

BERTOLDI. Signor Presidente, facciamo nostro l'emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Senatore Bertoldi, le ricordo comunque che su tale emendamento vi è un parere contrario della 5ª Commissione permanente.

BERTOLDI. Signor Presidente, credo che sia opportuna almeno una riflessione sui motivi che hanno portato, prima il nostro Gruppo e poi la Commissione, a proporre l'emendamento 1.7.

Questo emendamento al di là delle osservazioni avanzate dalla 5ª Commissione, che saranno sicuramente approfondite e legittime, non comporta alcuna perdita di gettito. Recita infatti l'ultima parte dell'emendamento: «Entro il termine del 31 dicembre 1993 i possessori dei fabbricati indicati al presente comma, dovranno fornire con la iscrizione al catasto urbano, dimostrazione dell'avvenuta denuncia di rendita similare, in assenza di rendita catastale definitiva, per gli esercizi finanziari 1991 e 1992». Facciamo nostro questo emendamento proprio perchè riteniamo che non vi sia in effetti alcuna perdita di gettito.

Quanto all'illustrazione dell'emendamento stesso, mi consenta, signor Presidente, di rilevare che sono ormai numerose le figure immaginifiche via via usate per identificare gli interventi del Governo in materia fiscale; una materia che avrebbe bisogno di ritrovare rapidamente sicurezza nei principi di fondo della giustizia fiscale, sicurezza dei termini, sicurezza dei tempi, sicurezza dei rimborsi, al fine di avere un respiro di maggiori entrate e che viene tuttora interpretata dal Governo con lo stillicidio di decreti tutt'altro che riformatori. «Stangata invernale» a cui fa seguito una «stangatina» primaverile; una «battuta» estiva alla quale segue la «spremitura» autunnale; una «raschiatura» del barile: queste sono le figure immaginifiche che non sono nostre, ma che vengono adoperate, anche con un certo cinismo, dalla stessa maggioranza.

Non abbiamo un giudizio diverso sugli interventi in materia fiscale contenuti nel decreto in esame, perchè tutti risentono di altrettanta casualità e di improvvisazione. Qui il Governo ricorda la figura della spigolatrice, attenta a ritrovare tra le foglie della legislazione qualche acino residuo, più o meno dimenticato anche se previsto da provvedimenti precedenti. Mi riferisco all'obbligo di iscrizione al catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali - che non è una novità - comunque destinate ad abitazione, entro il termine fissato dal decreto del 31 dicembre 1991. L'emendamento 1.7, fatto proprio da noi, in quanto ritirato dalla Commissione, sposta tale termine al 31 dicembre 1993. Il provvedimento, che consideriamo accidentale come proposta per recuperare risorse con l'accatastamento di unità immobiliari capaci di proprio reddito, anche se da una previsione iniziale di 90 miliardi si passa ora a 200 miliardi per il 1991, rappresenta a mio parere un opportuno completamento del catasto edilizio come strumento fiscale e rappresenta anche un tassello importante per un aggiornamento del supporto cartografico.

Il completamento del catasto edilizio, ora detto ancora urbano, con l'accatastamento anche del complesso di tutte le costruzioni rurali capaci di reddito proprio o potenzialmente capaci, renderebbe infatti più credibile l'ipotesi di dotare i comuni di autonomia impositiva,

proprio attraverso l'utilizzo del catasto dei fabbricati e dei terreni, ciascuno completato e numerizzato, quindi attraverso un duttile strumento di informazione costante su un materiale con capacità di reddito collocato all'interno del territorio del comune.

Inoltre, un aggiornamento seppur parziale del supporto cartografico, il catasto geometrico, la mappa, è pur sempre utile, anche se non ha niente a che vedere con la formazione di una cartografia numerizzata per grande scala, di cui ha bisogno un paese europeo moderno e che il Governo è impegnato a realizzare da un ordine del giorno della 6ª Commissione. Osservo a questo proposito che viene perduta una buona occasione per riportare nella cartografia il posizionamento più preciso e rispondente di tutti i fabbricati comunque destinati.

Questo avrebbe reso più immediatamente comprensibile l'utilità di posizionare ed accatastare fabbricati o parti di fabbricato destinati ad abitazione, anche se non direttamente soggetti ad imposta. Detto dell'utilità che attribuiamo al provvedimento, il nostro emendamento intende spostare i termini per l'accatastamento al 31 dicembre 1993.

Quali i motivi per lo spostamento dei termini? Secondo noi, la possibilità reale di giungere entro il 31 dicembre 1991 all'accatastamento di questi fabbricati è praticamente nulla. Un termine così inutilmente ravvicinato minaccia quindi di rendere inoperante il provvedimento, provocando un facile ricorso-rifiuto da parte dei contribuenti e costringendo quindi il Governo alla litania dello spostamento dei termini, come in effetti sta avvenendo per le variazioni di coltura dei terreni per colture altamente redditizie e non classate.

Il provvedimento verrebbe così svuotato, oltre che di ogni efficacia dal punto di vista delle entrate, anche del suo indubbio valore di completamento degli strumenti catastali.

Perchè non vi è questa possibilità di realizzare l'accatastamento entro il 31 dicembre 1991? Il catasto edilizio urbano, che già ora si trova in una tragica situazione di arretratezza e ritardo nel completamento del catasto di fabbricati numerizzato, verrebbe sopraffatto da una nuova ondata di richieste di informazione e formazione, relativamente a 3,5 milioni di fabbricati da accatastare.

Il catasto edilizio urbano ha già ora infatti un arretrato, negli accatastamenti corretti, di dimensioni colossali, arretrato che non è affrontabile con la potenzialità attuale degli uffici, tant'è vero che la relazione che accompagna il provvedimento legislativo odierno lo indica chiaramente. Mancano infatti 4 milioni di volture del catasto edilizio urbano, 5,5 milioni di volture di variazioni, 8 milioni di nuove dichiarazioni.

Per smaltire questo arretrato sono previste due linee di intervento: una *task-force*, prevista da questo decreto, interna al catasto; un intervento esterno, pure previsto da questo decreto, affidando ai colleghi di professionisti una parte dell'arretrato; quale parte? 4 milioni di volture del catasto fabbricati; 1,5 milioni di variazioni del catasto fabbricati; 3 milioni di volture del catasto terreni che non sono introducibili automaticamente. Tale lavoro è da completare entro il 1992.

Il resto dell'arretrato dovrà essere accatastato dalla *task-force* interna agli uffici e dagli uffici stessi, se questi non saranno nel

frattempo bloccati da una nuova ondata di richiesta di servizi, come già avvenuto in occasione di condoni.

È ancora da chiarire e sottolineare che, di fronte a 36 milioni di unità immobiliari già in archivio al catasto edilizio urbano, 8 milioni sono tuttora prive di rendita assegnata; 8 milioni di unità immobiliari mancano ancora dell'indicazione del possessore; 1,5 milioni non sono ancora aggiornate nelle caratteristiche: questa è la situazione negli uffici.

Questo lavoro di aggiornamento ed accatastamento è affidato agli uffici in gran parte sguarniti di personale specializzato. È quindi abbastanza evidente che per un effettivo completamento del catasto edilizio urbano numerizzato entro il 1993 dovranno intervenire, oltre ad una maggiore razionalizzazione e semplificazione di procedure, anche un migliore coordinamento di interventi esterni indispensabili e soprattutto gli uffici non dovranno essere sommersi dalla richiesta di servizi.

Il termine da noi e prima anche dalla Commissione proposto, del 31 dicembre 1993, teoricamente, senza perdita di entrate con la denuncia di rendita similare, è con ogni evidenza un termine più realistico e può rendere credibile che, nei termini fissati per ciascuna delle operazioni, possano avvenire sia la revisione degli estimi catastali, che certamente deve avvenire, che la revisione dei classamenti, operazioni indispensabili per fare del catasto uno strumento fiscale di livello europeo.

Solo in tale maniera, con questi tempi e con queste indicazioni, è sperabile si possa rendere meno stridente e scandaloso, almeno dal punto di vista statistico, se non della giustizia fiscale, che sul complesso delle entrate Irpef del nostro paese tutti i terreni contribuiscano per lo 0,4 per cento e tutti i fabbricati per poco più del 3 per cento del totale.

Ecco quindi che la proposta di questo emendamento rende realistica la possibilità di aggiornamento del nostro catasto e l'utilizzo della leva fiscale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.7 fatto proprio dal senatore Bertoldi, va detto che effettivamente, tenendo conto della sua formulazione, non determinerebbe perdita di gettito, in quanto tratta dei fabbricati agricoli che, in base all'articolo 39, comma 1, lettera a), sono esenti dall'imposta sul reddito. Pertanto anche una dilazione non comporta rinvii o perdite di gettito. A questo punto, se anche il Presidente della 5ª Commissione è d'accordo, il parere del relatore può essere favorevole.

Tuttavia voglio condizionare il mio parere favorevole all'accettazione dell'invito che rivolgo al presentatore di sopprimere gli ultimi due periodi dell'emendamento. L'ultimo in quanto è chiaramente contraddittorio; infatti, prescrive di indicare la rendita, mentre invece si tratta di fabbricati esenti da rendita; quindi, credo che il presentatore sarà d'accordo con la mia proposta di sopprimere questo periodo. Inoltre

propongo di eliminare anche il periodo precedente sull'obbligo della dichiarazione degli accatastamenti prima di ogni contrattazione perchè gli uffici tecnici del Ministero, oltre che i colleghi che hanno esperienze notarili, hanno dichiarato che questa formula, già contenuta nella legge sul condono edilizio, ha creato enormi disagi.

Prego quindi il senatore Bertoldi di accogliere la mia richiesta di sopprimere dalle parole «A decorrere dalla data di pubblicazione» fino alla fine dell'emendamento. In questo caso il parere del relatore sarebbe favorevole.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREATTA. Signor Presidente, l'ottima lezione del collega Bertoldi mi ha chiarito un punto che i rinvii ai testi legislativi rendevano oscuro. In effetti si tratta di edifici sui quali non vi è obbligazione di imposta e per i quali sembra opportuno, ad altri fini, che vi sia l'accatastamento. Il ritardo della data non modifica il gettito previsto dalla legge e non riguarda gli edifici che invece concorrono a formare la previsione di un incremento di 200 miliardi di lire.

Pertanto sono d'accordo con il relatore e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 102-bis del Regolamento, ritiro la contrarietà in precedenza espressa dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Bertoldi, accetta la proposta avanzata dal relatore di sopprimere gli ultimi due periodi dell'emendamento 1.7?

BERTOLDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.7, come modificato con la soppressione degli ultimi due periodi.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione poi ritirato e fatto proprio dal senatore Bertoldi, modificato con la soppressione degli ultimi due periodi.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.8 è stato ritirato e sostituito con un nuovo testo suppressivo dell'intero comma 6.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera:

«c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.»;

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).»;

c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole «da 52 a 78» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 a 77»;

d) nell'articolo 40, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1»;

e) nell'articolo 77, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili».

2. Le disposizioni introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto delle lettere d) ed e) del comma 1, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987.

3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purchè indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 dello stesso testo unico, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988.

4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

6. Ai conferimenti di aziende agricole in società costituite o da costituire, eseguiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1991, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.2 DIANA, CAPPELLI, CECCATELLI, SARTORI, EMO
CAPODILISTA, FOSCHI, ZANGARA, COVIELLO

Al comma 1, lettera a), nella lettera c) richiamata, dopo le parole: «dell'articolo 87» aggiungere le seguenti: «escluse le cooperative agricole».

2.3 MANZINI, MORA, MICOLINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da 52 a 77» aggiungere le seguenti: «e per le cooperative agricole da 52 a 78».

2.4 MANZINI, MORA, MICOLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Salvo che il fatto non costituisca violazione punita in misura più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 48, secondo comma, del predetto decreto aumentata della metà».

2.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANZINI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.3 e 2.4. Il primo è diretto ad evitare un aggravio del tutto immotivato a carico delle imprese agricole associate. Infatti l'orientamento trentennale, largamente consolidato, secondo cui l'attività agricola è quella svolta dal singolo imprenditore, tale permane ancorchè detti singoli imprenditori svolgano la medesima attività in forma associata. Sulla base di questo orientamento (in pratica una identificazione soggettiva tra soci e cooperativa) si è attestata tutta la legislazione vigente, specie in materia tributaria. Non si tratta quindi di rivendicare privilegi del tutto fuori luogo, ma semplicemente di prendere atto che la cooperativa è priva di fini di lucro, a differenza delle altre società cui è diretta l'integrazione di cui all'articolo 2, e che pertanto è del tutto legittima l'equiparazione dell'attività associata a quella singola, talchè, se il singolo imprenditore agricolo assolve l'imposta sulla base dell'estimo catastale, anche la cooperativa costituita tra imprenditori agricoli deve continuare ad applicare la medesima modalità di corresponsione del tributo.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 fa riferimento ad un argomento che è stato ampiamente dibattuto in quest'Aula con risultati piuttosto controversi nella votazione. Non sottoponendo le società ad una tassazione in base al catasto, ma sottoponendole ad una tassazione a bilancio, si rischia di avere, come è stato allora ampiamente motivato dai colleghi Diana e Visentini, un gettito inferiore in quanto, andando a bilancio, le società possono detrarre molte spese come, ad esempio, i contributi unificati o quelle per la manodopera. Tanto è vero che, dagli ultimi rilievi fatti sulle dichiarazioni IRPEG del 1985, nel settore agricolo oltre il 54 per cento delle società ha dichiarato un reddito negativo, con una perdita media di 52 milioni di lire.

Questo tipo di tassazione inficia la tassazione tramite i redditi catastali che si avvicinava a quella forfettaria e che quindi era molto più in sintonia con il mondo rurale. Queste problematiche sono state ampiamente illustrate in Aula qualche mese fa e quindi è inutile ripeterci.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, è stato già approvato in quest'Aula in occasione del precedente decreto, poi decaduto e ora reiterato. Si tratta di permettere le compensazioni tra i costi e che essi siano imputati al conto dei profitti e delle perdite anche qualora non si trovino in specifica evidenza, perchè sono state fatte le compensazioni fra costi e riduzione dei costi stessi.

Quindi, si tratta di una formulazione tecnica che però risponde ad un reale fatto economico, e quindi opportuna.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di emendamenti sui quali vi è il parere contrario della 5ª Commissione permanente; ancorchè il sottoscritto abbia dei dubbi sull'opportunità di stabilire una diversa forma di tassazione tra diversi soggetti e condivida la logica di tali emendamenti, tenendo conto del parere negativo della 5ª Commissione permanente, e quindi per motivi tecnici, invito i presentatori a ritirarli, altrimenti dovrò esprimere un parere contrario su tali proposte modificative.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, anch'io invito i presentatori degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 a ritirarli.

Sono invece favorevole all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Senatore Emo Capodilista, accetta di ritirare l'emendamento 2.2?

EMO CAPODILISTA. Onorevole Presidente, il problema è che ho presentato questo emendamento a nome di un gruppo di colleghi; siccome mi rendo conto che c'è bisogno di una votazione qualificata sull'emendamento e che se non ci fosse il numero legale - come mi pare - i lavori del Senato dovrebbero essere rimandati, almeno così mi sembra...

PRESIDENTE. È così.

EMO CAPODILISTA. Solo per questo ritiro l'emendamento, solo per non intralciare i lavori del Senato e non perchè non ritenga completamente sbagliato questo articolo della legge, un errore che sarà rilevato, come sarà rilevato in maniera molto pesante nelle campagne il fatto di non aver approvato l'emendamento che ho precedentemente presentato sull'accatastamento degli edifici rurali.

PRESIDENTE. Senatore Manzini, lei ritira il suoi emendamenti 2.3 e 2.4?

MANZINI. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e del Governo, anche se ritengo che per la cooperazione questo non sia un fatto positivo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 sono pertanto ritirati per volontà dei proponenti, sia pure con queste precisazioni.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei casi previsti alle lettere *d-bis*) e *d-ter*) del secondo comma.».

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.

4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonchè le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.

9. La disposizione prevista dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.

11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.

12. Il quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate.»

13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali

opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purchè resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere la lettera d-ter.

3.1 CANNATA, POLLINI, VITALE, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, GALEOTTI, GIUSTINELLI

Nei commi 2 e 3, sostituire le parole: «ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165», con le altre: «di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni».

3.4 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile delle assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie, fruente o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituito dal 50 per cento dei corrispettivi di godimento versati dai soci alla cooperativa».

3.2 BERTOLDI, BRINA, CANNATA, VITALE, POLLINI, GAROFALO, GALEOTTI, GIUSTINELLI

Al comma 8, dopo le parole: «legge 10 febbraio 1989, n. 48» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

3.6 IL RELATORE

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata».

3.5 LA COMMISSIONE

All'emendamento 3.3, al comma 13-bis, dopo le parole «immobili urbani» inserire le seguenti: «e relative aree di pertinenza, nonché dei diritti di garanzia».

3.3/1

DE CINQUE

All'emendamento 3.3, comma 13-bis, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, nè a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa».

3.3/2 (Nuovo testo)

DE CINQUE

All'emendamento 3.3, al comma 13-ter sostituire le parole: «comma 4», con le altre: «comma 13-bis».

3.3/3

DE CINQUE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. A partire dal 1° gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato.

13-ter. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

13-quater. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 13-bis, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali».

3.3

BRINA, CAVAZZUTI, BERTOLDI, GAROFALO,
POLLINI, VITALE, GALEOTTI, CANNATA, GIU-
STINELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, con questo articolo siamo in tema di IVA e l'emendamento che abbiamo proposto riguarda l'abolizione della parte dell'articolo 3 che si riferisce all'assegnazione in godimento di case di abitazione fatta ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva. Noi abbiamo sostenuto in Commissione e sosteniamo anche qui in Aula che quando si tratta di cooperative a proprietà indivisa non c'è una data di assegnazione definitiva, perchè non c'è trasferimento di proprietà; c'è invece una pratica che potremmo assimilare a quella dell'affitto.

Mancando la data di assegnazione definitiva, manca il presupposto del trasferimento e questo è il motivo per cui abbiamo chiesto in Commissione e ripetiamo qui al Ministro e al relatore di riesaminare la questione, che per la verità ci sembra risolvibile con il solo buon senso.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 3.4 propone, siccome la legge n. 1165 del 1938 sull'edilizia popolare è ormai superata, di fare riferimento, come si fa normalmente nella legislazione, alla legge n. 408 del 1949.

L'emendamento 3.5 si prefigge di dare risposta ad un problema assai controverso, quale è quello della definizione dell'IVA sui materiali lapidei, in quanto il testo dice che la tabella 108 allegata alla legge sull'IVA fissa l'aliquota ridotta per l'IVA sui prodotti lapidei in qualunque stato di lavorazione essi si trovino. Tuttavia, siccome sono sorte delle diversità di interpretazione della norma in relazione all'oggettistica, con questo emendamento si propone che dalla data di entrata in vigore della legge l'oggettistica, ancorchè costituita da prodotti lapidei lavorati, debba scontare l'aliquota IVA ordinaria.

L'emendamento 3.6 tiene conto di una modifica per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste dal testo per le zone terremotate. Essendo nel frattempo intervenuto un decreto legislativo che ha unificato e abolito alcune norme precedenti, si propone di inserire, all'ottavo comma, dopo le parole: «legge 10 febbraio 1989, n. 48» le altre: «e successive modifiche», onde non creare dubbi in materia.

DE CINQUE. Signor Presidente i subemendamenti 3.3/1, 3.3/2, nel nuovo testo, e 3.3/3 sono stati da me presentati all'emendamento 3.3 dei senatori del Gruppo comunista per introdurre taluni miglioramenti di carattere tecnico-formale da me ritenuti necessari a completamento dello stesso emendamento 3.3. In sostanza, sono la riscrittura di un testo precedente, vale a dire del quarto comma e dei commi successivi di un articolo di un decreto-legge più volte reiterato dal Governo e non convertito, che lo stesso Governo ha ritenuto opportuno non ripresentare.

Vorrei poi chiedere ai presentatori dell'emendamento 3.3 se non ritengano opportuno sostituire, al comma 13-*bis*, le parole: «reddito fondiario» con l'altra: «possesso»; infatti, il parlare di reddito fondiario potrebbe a volte indurre in difficoltà al momento della dichiarazione dei redditi. Il termine «possesso» mi sembra, inoltre, maggiormente

comprensivo e di più ampia latitudine rispetto alla dizione di cui all'emendamento in questione. Vorrei infine chiedere ai presentatori dell'emendamento 3.3 se non ritengano opportuno eliminare l'inciso: «in tutto o in parte», di cui al comma 13-bis, in quanto lo stesso potrebbe indurre, nel momento in cui si rende la dichiarazione negativa, a pericolosi equivoci il contribuente. Lo dico perchè le due modifiche da me prospettate erano già state introdotte dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge n. 383; in quella sede, infatti, le parole: «reddito fondiario» erano state sostituite dall'altra: «possesso» ed era stato eliminato l'inciso: «in tutto o in parte». Non avendo fatto in tempo a presentare un subemendamento in questo senso, mi permetto di rivolgere questa richiesta ai presentatori dell'emendamento 3.3. Raccomando, al tempo stesso, l'approvazione dei sub-emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2 e parere favorevole sull'emendamento 3.3 e sui subemendamenti 3.3/1, 3.2/2, nel nuovo testo, e 3.3/3.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Concordo con il relatore.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 3.3 non è stato illustrato, e l'errore è stato mio. Infatti, mi sono limitato ad illustrare soltanto due dei nostri tre emendamenti. Tuttavia, ciò non ha importanza, visto anche il pronunciamento sull'emendamento 3.3.

Se lei lo consente, signor Presidente, vorrei rispondere all'invito rivoltoci dal senatore De Cinque.

PRESIDENTE. La prego, senatore Garofalo, continui pure.

GAROFALO. Per quanto concerne l'eliminazione dell'inciso: «in tutto o in parte», sono d'accordo, in quanto mi pare che lo stesso possa ingenerare equivoci. Per quanto concerne, invece, la sostituzione delle parole «reddito fondiario» con l'altra «possesso» per la verità, ho dei dubbi al riguardo, nel senso che la dichiarazione del reddito fondiario dell'immobile costituisce una previsione più larga rispetto alla dichiarazione del semplice possesso. Infatti quest'ultimo può essere dichiarato senza aver pagato. Per tale motivo manterrei qui la dizione originaria dell'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Anche in questo caso, non ho ben compreso le ragioni del parere contrario del relatore e del Governo. Si tratta della previsione di IVA agevolata per le cooperative a proprietà indivisa. In base all'attuale testo del comma 3 si finisce per prevedere agevolazioni per l'IVA solamente a favore delle cooperative a proprietà divisa. Con il comma 3 non si individua una previsione specifica a favore della proprietà indivisa, sulla quale invece si era manifestata la volontà unanime del Governo e della Camera dei deputati nel corso del precedente dibattito. Per tale motivo chiedo al relatore e al Governo di rivedere il loro parere.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno qualcosa da aggiungere rispetto al loro precedente parere?

FAVILLA, *relatore*. Alla luce dell'invito del senatore Garofalo, mi rimetto al parere del Governo. In effetti la Commissione aveva già esaminato il problema, manifestando parere contrario alla proposta del Gruppo comunista e invitando i presentatori a ritirarla, valutando il caso di ripresentarla semmai in Aula.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Il parere del Governo rimane contrario.

GAROFALO. Ritiriamo l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3/1, presentato dal senatore De Cinque.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3/2, nel nuovo testo, presentato dal senatore De Cinque.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3/3, presentato dal senatore De Cinque.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, nel testo emendato e con la modifica ulteriormente proposta dal senatore De Cinque ed accolta dai presentatori, tendente ad eliminare l'inciso «in tutto o in parte» al comma 13-bis.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.»;

b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.»;

c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-bis sono sostituiti dai seguenti:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore

aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera b). Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "non si applicano" sono aggiunte le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 87, lettera a), escluse le società cooperative ed i loro consorzi, e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché".

1-ter. Il numero 21 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte seconda, è sostituito dal seguente:

"21) fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè non ultimati purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicati nell'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118"».

4.1 POLLINI, CANNATA, CAVAZZUTI, VITALE, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, GALEOTTI, GIUSTINELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.2 POLLINI, CANNATA, CAVAZZUTI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, VITALE, GALEOTTI, GIUSTINELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis. Nel caso di associazioni, anche non aventi personalità giuridica, senza finalità di lucro istituite per la promozione di attività culturali sportive, ricreative».

4.3 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, una delle questioni fondamentali che abbiamo discusso a proposito del decreto al nostro esame è il regime dei rimborsi IVA. Abbiamo rilevato tutti più di una volta in Commissione che tale regime dei rimborsi è assolutamente ingiusto e che, in nome di un gettito da incassare, si nega al cittadino l'elementare diritto di ottenere i rimborsi che gli spettano.

La motivazione principale che il Governo ha sempre accampato e dichiarato per mantenere l'attuale regime dei rimborsi è che esso fornisce un gettito elevato. Questo è vero: anche nella previsione relativa a questo decreto il gettito che scaturisce dal regime dei rimborsi pesa per 1.950 miliardi (se non ricordo male).

Noi dobbiamo farci carico anche della questione del gettito, e intendiamo farlo: per questo avanziamo una proposta sostitutiva, nel senso di recuperare comunque il gettito previsto nel decreto, abolendo tuttavia questo sistema di rimborsi e andando ad aggredire aree di privilegi ingiustificati.

L'emendamento 4.1 propone di abolire il regime agevolato dell'IVA per i trasferimenti di seconde, terze e quarte case, regime agevolato che non ha alcuna ragione di esistere, e di modificare il regime agevolato per l'IVA a favore di alcuni tipi di aziende agrarie. Da tale operazione può scaturire un gettito credo superiore e che assicura una continuità rispetto al gettito dell'attuale regime dei rimborsi.

In Commissione è stato riconosciuto che la proposta non è azzardata nè priva di fondamento. Se accompagnamo questo riconoscimento all'altro, dato che il regime dei rimborsi concretizza una vera e propria ingiustizia perpetrata ai danni dei cittadini, ci sentiamo, signor Presidente, di sostenere questa nostra manovra alternativa a quella immaginata dal Governo, chiedendo all'Aula e ai colleghi di riflettere senza pregiudizio. La proposta del Governo così come è, condanna il contribuente, che ha diritto ad avere un rimborso perchè ha versato più di quanto doveva versare, a non ottenere il rimborso, oppure a conseguirlo in tempi molto lunghi, mentre si potrebbe e si dovrebbe intervenire in aree che godono di ingiustificati privilegi, come quelle di cui ho parlato. Potremmo realizzare dunque un'operazione utile facendo seguire i fatti all'affermazione che tutti facciamo di voler rendere il nostro sistema fiscale un po' più giusto di quello che è.

Quanto all'emendamento 4.2, esso evidentemente non avrebbe ragione di essere se fosse approvato l'emendamento 4.1.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 4.3 era stato approvato dalla Commissione, unico fra numerosi altri, che invece sono stati ritirati. Questo perchè non pagare i rimborsi dovuti dallo Stato ai contribuenti creditori IVA è una misura assai discutibile; una misura che oltretutto va contro i criteri in uso negli altri paesi della Comunità e quindi in contrasto anche con le direttive generali della Comunità.

Tuttavia, tenuto conto che c'è il parere contrario della 5ª Commissione, ritiro l'emendamento, proponendo però un ordine del giorno tendente ad invitare il Governo a cercare per i prossimi anni di ritornare al sistema normale del pagamento dei rimborsi dovuti di IVA.

Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato, considerato che il sistema di limitazione dei rimborsi IVA previsto dal presente decreto appare eccessivamente oneroso per gli operatori economici interessati

impegna il Governo:

a ripristinare l'ordinario sistema di rimborsi IVA, anzi allineandosi ai tempi di restituzione dell'imposta degli altri paesi della CEE e a rinviare i 1.300 miliardi di gettito previsti come effetto del permanere del congegno di limitazione all'interno del complesso delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie per l'anno 1991».

Mi rendo conto, proponendo tale ordine del giorno, che si tratta di una attività di ricerca alla quale invitiamo il Governo per trovare le soluzioni necessarie al ritorno ad un regime di stabilità, quindi di regolarità. Non si tratta dunque di un *diktat*, ma di un invito e crediamo che il Governo si impegnerà su questa strada.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'ordine del giorno?

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta ordine del giorno e posso dire in questa sede che l'accettazione dell'Esecutivo è collegiale e non semplicemente del Ministro delle finanze. Naturalmente bisognerà tener conto - e del resto il Parlamento avrà modo di verificare - della situazione che il Governo ha già rappresentato nel documento programmatico all'esame del Parlamento. Quando discuteremo della legge finanziaria per il 1991 e delle leggi di accompagnamento si potrà valutare bene come e in che forma il Governo avrà saputo mantenere fede a questo impegno.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.1 e 4.2 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.2 è precluso dalla votazione testè effettuata.
Passiamo all'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento 4.3.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei intervenire in merito all'ordine del giorno presentato dal relatore. Noi possiamo anche accettare tale ordine del giorno, ma vorrei far rilevare che si fa una operazione molto curiosa. Si accetta la proposta del Governo sui rimborsi, da tutti riconosciuta come una operazione assolutamente ingiusta, e poi con un ordine del giorno a futura memoria si dice che il meccanismo deve essere cambiato. Francamente mi pare una cosa che

non ha molto senso. Abbiamo tutti i poteri per operare adesso il cambiamento necessario e come Gruppo abbiamo proposto anche i meccanismi sostitutivi ai fini del gettito.

Qualche osservazione anche per l'emendamento 4.3. Vorrei dire al signor Ministro e al Presidente della Commissione bilancio che non potremo sempre tollerare un meccanismo per cui si costruisce una previsione di gettito su una vera e propria ingiustizia e quella ingiustizia non si può toccare per il veto della Commissione bilancio. Su questo modo di procedere noi esprimiamo un giudizio politico molto severo. Potremmo chiedere la votazione qualificata, se non si stabilisce con il Governo un rapporto che sia di reciproco riconoscimento e se la maggioranza vorrà procedere con l'accetta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato dal relatore.

DI LEMBO, *segretario*:

«Il Senato,

considerato che il sistema di limitazione dei rimborsi IVA previsto dal presente decreto appare eccessivamente oneroso per gli operatori economici interessati,

impegna il Governo:

a ripristinare l'ordinario sistema di rimborsi IVA, anzi allineandosi ai tempi di restituzione dell'imposta degli altri paesi della CEE e a rinvenire i 1.300 miliardi di gettito previsti come effetto del permanere del congegno di limitazione all'interno del complesso delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie per l'anno 1991».

9.2259.1

IL RELATORE

PRESIDENTE. Senatore Favilla, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato o si accontenta della dichiarazione del Governo?

FAVILLA, *relatore*. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei

tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.»;

b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.»;

c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.».

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche l'indicazione della facoltà ivi prevista.

4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.

8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.

9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.

10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.

11. Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) all'articolo 19, primo comma, ed all'articolo 27, primo comma, sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: "ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della Segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al Collegio con formale istanza notificata alla controparte."»;

c-ter) all'articolo 27 il secondo comma è sostituito dal seguente: "La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente,

quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della Commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione».

5.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 5.1 tende a snellire l'attività dei ricorsi. Si tratta di norme prevalentemente tecniche che si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in locali aperti al pubblico o in mercati.»;

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.».

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima

prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «o in mercati» con le seguenti: «o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate».

6.2

TRIGLIA, LEONARDI, CARLOTTO, MICOLINI, DE
CINQUE, EMO CAPODILISTA, VERCESI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo le parole: "alla riscossione", sono aggiunte le seguenti: "su richiesta degli enti interessati"».

6.1

GAROFALO, VITALE, CANNATA, POLLINI, BER-
TOLDI, BRINA, GALEOTTI, GIUSTINELLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 per la riscossione delle entrate di cui al terzo comma, l'accordo firmerà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto di cui al precedente comma si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990».

6.3

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

TRIGLIA. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 è una norma interpretativa per evitare che i comuni asburgici o savoiardi eccedano nella pressione fiscale nei confronti del produttore agricolo che occasionalmente va sul mercato o sulla piazza a vendere prodotti. In qualche situazione c'è stata la richiesta di pagare l'ICIAP anche in questo caso, il che ci sembra, francamente, esagerato.

GAROFALO. Con l'emendamento 6.1 intendiamo mantenere una opzione per gli enti locali in particolare, per la riscossione dei tributi. Vogliamo, come dicevo, mantenere un'opzione e non un'obbligatorietà al servizio del concessionario.

Questa è la ragione dell'emendamento, che è d'altra parte abbastanza chiaro.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 6.3 sostanzialmente accoglie il contenuto dell'emendamento 6.1 del senatore Garofalo sulla facoltatività degli enti interessati per quanto riguarda la riscossione. Introduce poi alcune altre formule, che non c'è bisogno di illustrare perchè il testo è abbastanza chiaro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Sull'emendamento 6.2 esprimo parere favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, invito i presentatori a ritirarlo, in quanto, mettendo in votazione il 6.3, si trova ad essere accolto.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, dopo l'invito del relatore lei mantiene l'emendamento 6.1?

GAROFALO. No, signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.1.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Sull'emendamento 6.2 esprimo parere favorevole, anche se ritengo che attualmente la legge già includa questa posizione; tuttavia, esplicitare meglio non è un male.

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le

pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990 è soppressa».

7.1

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI, VITALE, GALEOTTI, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei chiedere dei lumi al Governo. Quest'emendamento deriva da un'informazione che, ovviamente, non abbiamo avuto solo noi, ma hanno avuto tutti i Gruppi, dalla federazione dei tabaccai.

Nel decreto che esaminiamo si prevede un aumento da 1 a 2 milioni della tassa di concessione per i tabaccai, che incassano più di 8 milioni all'anno. Questa operazione suscita giuste perplessità poichè mentre si rivaluta la tassa di concessione si lascia, invero, invariato il parametro di riferimento che risale a molti anni fa e che dovrebbe anch'esso essere aggiornato sulle base dell'inflazione. C'è inoltre da osservare che la delega con la quale il Governo ha rivalutato la tassa di concessione riguardava in realtà i tributi in misure fisse e non poteva essere utilizzata per un adeguamento delle concessioni, che non sono un tributo fisso in quanto vengono periodicamente adeguate.

Si tratta, quindi, di riparare ad un errore formale e ad una ingiustizia sostanziale che giustamente sono stati rilevati e che noi vogliamo correggere con il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Se questo emendamento venisse mantenuto, si dovrebbe procedere con votazione qualificata.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, penso che tale questione potrebbe essere risolta con un altro atto amministrativo; comunque, mi rimetto al parere del Governo. Sarebbe bene trovare una soluzione, altrimenti pregherei i presentatori di ritirarlo, perchè dovrebbe semmai essere ripresentato in altra sede in modo da garantire la copertura finanziaria, stante il problema sollevato dalla 5ª Commissione permanente.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, pregherei il collega Garofalo di ritirare l'emendamento per la seguente motivazione. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri cui si fa riferimento è agganciato ad un altro decreto fiscale, tuttora in discussione alla Camera dei deputati, e cioè - tanto per semplificare - il «decreto acqua-metano», dove l'intera questione può essere ripensata da parte del Governo. Questa materia, contenuta nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sarà vista in quel contesto.

Quindi, il Governo non è ostile a riconsiderare tale questione, ma quella è la sede nella quale sarà rivista questa posizione già assunta - ripeto - con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1990.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, intende ritirare l'emendamento 7.1?

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualcosa, ma vorrei che anche il signor Ministro aggiungesse qualcosa in più.

Se il Ministro riconosce che il ragionamento che ho cercato di svolgere è fondato e giusto, e che quindi al problema sollevato si darà

una risposta seria e in termini certi, poichè non vogliamo fare nessuna guerriglia, ritireremo l'emendamento.

Signor Presidente, ho bisogno però di un'assicurazione in tal senso, di una formale assicurazione da parte del Governo che la questione è fondata e che si intende dare una risposta positiva. Altrimenti dovremmo insistere sull'emendamento da noi presentato.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, di solito non faccio mai promesse, anzi cerco di stare una linea sotto e non sopra.

La posizione assunta dal collega Garofalo è giusta per quanto riguarda l'adeguamento degli scaglioni, però è anche vero che la cifra corrispondente dell'importo della concessione risale al 1976. Quindi, dovremo rimodulare gli scaglioni e contemporaneamente rimodulare la concessione. Di conseguenza, vi sarà qualcuno che guadagnerà e qualcun altro che non guadagnerà.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, mi permetta di intervenire ancora per pochissimi secondi.

Il Ministro riconosce che il problema posto con il nostro emendamento è un problema vero; infatti l'adeguamento dell'importo delle concessioni avviene prendendo a base un parametro di 8 milioni che è un parametro del tutto inutilizzabile. Se il signor Ministro conferma che ci sarà una proporzione tra parametro e canone, e che quindi la base di 8 milioni sarà rivalutata al 1990, allora posso accogliere l'invito del Ministro stesso e ritirare l'emendamento; però vorrei che ci fosse certezza su come si procederà.

Grazie, signor Presidente e scusi, ma credo che quanto ho aggiunto serva alla chiarezza.

PRESIDENTE. Il Ministro vuole fare qualche ulteriore precisazione?

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Confermo quello che ho detto in precedenza e cerco di essere più chiaro. Così come è giusto che sia rimodulato l'importo relativo alla concessione, va rimodulata la fascia di riferimento; pertanto rimoduleremo la fascia di riferimento e la parte relativa alla concessione, la cui base - secondo la rivalutazione monetaria - dovrebbe essere quattro volte superiore. Questi calcoli li faremo e assicuro che la disponibilità in questo è seria e non è un trucco.

GAROFALO. Allora ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonchè per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972 devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.».

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonchè le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici.

5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate

cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

8. Gli oneri indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *i)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera *d)* per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

9. Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 maggio 1990.

10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrerà in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante delega».

8.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per le infrazioni commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990, semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo».

8.3

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«2. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale».

8.1

MICOLINI, DE CINQUE, EMO CAPODILISTA,
CARLOTTO, DIANA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, non si applicano agli esercenti arti e professioni che optino per il regime ordinario di contabilità di cassa. L'opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione di inizio attività, ovvero in sede di dichiarazione annuale IVA, relativa all'anno precedente, ed ha effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito, sino a revoca ed in ogni caso per almeno un triennio. Per regime ordinario di contabilità di cassa si intende la tenuta delle scritture contabili, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, integrata con le rivelazioni in forma sistematica delle relative movimentazioni finanziarie. Per il periodo di imposta 1989 non si applica, agli esercenti arti e professioni, l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

8.4

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

“Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le scadenze relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e le scadenze relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongono a quelle relative al periodo di imposta 1985. Non sono dovuti interessi per le somme di imposta le cui rate di riscossione vengono differite per effetto del presente comma”».

8.5

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono applicabili ai titolari di almeno due pensioni INPS che hanno omesso di versare il 38 per cento quale anticipo IRPEF nel mese di maggio 1989, ma hanno versato l'acconto IRPEF nel mese di novembre 1989 pari al

95 per cento del presunto importo da versare a saldo nel mese di maggio 1990».

8.6

LA COMMISSIONE

È stato anche presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto: "I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

a) un registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorchè estranei all'esercizio dell'arte o professione nonchè gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, a favore dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro».

6-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunta la seguente lettera:

«c) i soggetti indicati nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilità ordinaria di cui al comma quarto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990,

dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989, n. 917, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere *c)* e *d)* del comma 4 del predetto articolo devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990.

6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto stesso.

6-sexies. Nell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole «di lire 360 milioni», sono sostituite dalle seguenti «di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità».

8.7

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore.* L'emendamento 8.2 tende a sopprimere le parole «mediante delega», in quanto il versamento avverrà nelle forme dovute e non sempre, necessariamente, mediante delega.

L'emendamento 8.3 tiene conto che ci sono stati dei ritardi nei decreti di concessione e quindi evita l'applicazione delle sanzioni; però giustamente fa pagare l'interesse per gli eventuali ritardi.

L'emendamento 8.4 viene presentato nella nuova formulazione contenuta nel fascicolo *2-bis*; la nuova formulazione dell'emendamento porta il numero 8.7 e pertanto l'emendamento 8.4 che tratta la stessa materia viene ritirato. Si stabilisce il principio che gli esercenti arti e professioni sono equiparati a tutti gli altri contribuenti, cioè possono tenere la contabilità ordinaria, la contabilità semplificata o quella forfettaria e a loro si applicano i coefficienti che si applicano a tutte le altre categorie di contribuenti, come misura presuntiva di reddito e non come misura determinante. Vengono però stabiliti alcuni obblighi affinché sia possibile avere una corretta tenuta dei registri e della contabilità da parte di queste categorie, come avviene per le altre categorie di contribuenti: in questo caso, però, ci sono delle prescrizioni più minute, perchè si tratta di un particolare tipo di attività. Comunico alcune correzioni.

Alla lettera *a)* dell'emendamento, anzichè «un registro» si deve dire «il registro» e alla lettera *d)* anzichè «a favore», si deve dire «nei confronti».

Inoltre alla pagina 4 del fascicolo *2-bis*, alla dodicesima riga c'è un riferimento sbagliato al testo unico delle imposte sui redditi del 22

dicembre 1989, n. 917, mentre si deve fare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.

L'emendamento 8.5 ha avuto il parere contrario della 5^a Commissione, però ritengo che se sopprimiamo l'ultimo periodo, laddove si diceva che non erano dovuti interessi, la 5^a Commissione potrebbe esprimere parere favorevole, perchè si tratta soltanto, nella restante parte della formulazione, di evitare le sovrapposizioni di scadenze dei ruoli.

L'emendamento 8.6 risponde a criteri di giustizia. Tuttavia, se non sarà possibile superare il parere contrario della Commissione bilancio, lo ritirerò, rivolgendo però al Governo l'invito a cercare, alla prima occasione possibile, di tener conto di un'esigenza, a mio avviso giusta e meritevole di accoglimento.

DE CINQUE. Per quanto concerne l'emendamento 8.1, da me presentato insieme con altri colleghi, ringrazio sia il Ministro che il Presidente della Commissione bilancio ed i colleghi per aver dato esattamente conto della sua sostanza, Si tratta, infatti, di una proposta di modifica di natura squisitamente interpretativa che porterà all'eliminazione di un larghissimo contenzioso che aveva di fatto reso improduttiva la norma di cui si pretendeva l'applicazione a carico dei consorzi di bonifica. Vi è una copiosa giurisprudenza anche costituzionale (oltre che penale, civile e tributaria) che ha dichiarato che le attività dei consorzi di bonifica non costituiscono attività commerciali e non sono quindi soggette all'applicazione dell'IVA. Ringrazio pertanto il Governo per aver chiarito la portata di questo emendamento, che affido all'approvazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5^a Commissione permanente a pronunciarsi sull'emendamento 8.5, di cui sono sopresse le ultime tre righe.

* ANDREATTA. Con l'eliminazione delle ultime tre righe, e cioè con l'esonero dal pagamento degli interessi, le preoccupazioni della Commissione bilancio circa la perdita di gettito e l'aumento dell'indebitamento pubblico sono superate.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, la Sottocommissione, riunitasi nel pomeriggio, pur prendendo atto che da parte del Ministero del tesoro era stato valutato in alcune centinaia di miliardi il possibile gettito derivante dall'applicazione delle imposte alle attività dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ha considerato che tale gettito non costituiva parte del gettito complessivo del decreto-legge e che pertanto, stante anche la costante giurisprudenza contraria, nessun effettivo gettito era stato percepito negli anni passati per effetto del tentativo (suggerito, credo, da un organo del Ministero delle finanze) di sottoporre ad imposta l'attività dei consorzi di bonifica.

Pertanto, non c'è perdita di gettito e tale gettito non costituisce parte integrante dell'aumento di entrate previsto dal decreto-legge in esame. Non c'è dunque argomento per invocare l'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Il Governo concorda con il relatore, anche per quanto riguarda le considerazioni espresse sull'emendamento 8.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, avrei voluto intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Lei potrà intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.3. L'emendamento 8.2 è già stato votato.

GAROFALO. Interverrò per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.3. Tuttavia, vorrei dichiarare il mio voto anche sull'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Poichè abbiamo già votato, lei potrà dire perchè ha votato in un certo modo sull'emendamento 8.2. Resterà comunque agli atti.

GAROFALO. La questione è di rilievo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.2 è stato già messo ai voti ed approvato. Lei ha comunque la possibilità di intervenire.

GAROFALO. Votando l'emendamento 6.3 abbiamo messo in moto un certo meccanismo, che forse rende inutile la votazione...

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, le ripeto che l'emendamento 8.2 è già stato votato. Intervenendo sull'emendamento 8.3 lei potrà far rilevare l'errore che dal suo punto di vista avremmo commesso tutti insieme.

GAROFALO. Volevo solo far rilevare che il meccanismo introdotto con l'emendamento 8.2 è inutile, essendo stato approvato l'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. L'emendamento 8.3 presentato dalla Commissione prevede una non applicazione di sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990. Chi ha proposto questa misura, di cui abbiamo discusso in Commissione, la giustifica con una fase di confusione nell'avvio del lavoro delle esattorie. Sostiene quindi che è necessario introdurre una norma in base alla quale le esattorie non paghino per responsabilità non attribuibili a loro, quanto piuttosto al Governo. Questo è un primo aspetto sul quale vorrei ascoltare l'opinione del Governo.

La mia obiezione, però, è un'altra. In realtà, parlando di infrazioni verificatesi tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990, «semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990», approviamo una sanatoria per tutte le irregolarità. Francamente non so dire se tutte le irregolarità commesse sono state determinate dalla lentezza con cui le ultime disposizioni del Governo sono state inviate alle esattorie. Non vorrei che si adottasse invece una sanatoria anche per irregolarità che non hanno niente a che fare con il dato oggettivo del ritardo del Governo, ma che risultino da scelte soggettive di qualcuno tra gli operatori di cui stiamo parlando. Di fronte ad una simile preoccupazione, mi sentirei più tranquillo se il Governo desse una sua interpretazione. Nel caso questa non fosse convincente, il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ritiene di pronunciarsi su quanto evidenziato dal senatore Garofalo?

* FORMICA, *ministro delle finanze*. La questione sollevata dal senatore Garofalo a proposito delle infrazioni mi pare fondata, in quanto il testo può effettivamente dare adito ad una interpretazione estensiva. Qui non stiamo parlando di infrazioni che nascono da difficoltà del Governo, ma da difficoltà del concessionario. Potremmo modificare il testo introducendo, dopo la parola: «infrazioni» le parole: «relative ai versamenti». In questo modo c'è una delimitazione, date le difficoltà che vi sono state all'inizio, perchè ci si riferisce semplicemente alle operazioni relative ai versamenti.

FAVILLA, *relatore*. Sono d'accordo con questa modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dalla Commissione, con la modifica testè suggerita dal Ministro ed accolta dal relatore.

È approvato.

Dopo le precisazioni del senatore Andreatta, metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Micolini ed altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 8.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal relatore, con le correzioni indicate dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla Commissione, nel quale è stato soppresso l'ultimo periodo.

È approvato.

L'emendamento 8.6 è stato ritirato.

Ricordo che il testo degli articoli 9, 10 ed 11 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere *E*), punto 1), *D*), punto 3), *F*), punto 1), e *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il «Jet Fuel JP/4» gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonchè ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere

pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.

3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg:

a) densi	5.500
b) semifluidi	18.644
c) fluidi	21.272
d) fluidissimi	55.446
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento	2.000

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 5.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 5.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento Kg. 5.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento Kg. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento Kg. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg. 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenuti;

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)».

4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al Kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'1 per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

5. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 10.

1. È istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

Articolo 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.».

2. Le nuove misure delle aliquote di cui alle lettere b), d) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e quelle esistenti sul fondo di cui all'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990. Dalla stessa data è disposta la cessazione di ogni attività connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilità che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300 miliardi e 450 miliardi e possono essere riscritte nella competenza degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con le liquidazioni da

effettuare. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1990.

3. Con decreto del Ministro del tesoro può essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità esistenti sui conti correnti di tesoreria non più operativi per il venir meno delle relative finalità.

4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, sono elevati, rispettivamente, a 100 e a 15 milioni di lire. Con decreti del Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati nel mese di gennaio del quarto anno successivo ed hanno effetto per un triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo decreto sarà emanato nel mese di gennaio dell'anno 1993 in misura non superiore alla variazione percentuale del predetto indice, accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, nè ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

6. I decreti previsti dall'articolo 10, commi 1, 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto, da emanare ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 10 per il 1990, sarà previsto l'aumento fino al sestuplo della misura dei canoni fissati per il 1989, anche in deroga al limite stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 10.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5, nell'ultimo periodo sopprimere la parola «grandi».

12.3

BEORCHIA, MICOLINI

Al comma 5, nell'ultimo periodo sopprimere la parola: «grandi».

12.6

DUJANY

Al comma 5, nell'ultimo periodo sopprimere le parole: «di attingimento».

12.2

MICOLINI, DE CINQUE, EMO CAPODILISTA,
CARLOTTO, DIANA

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

12.1

GUALTIERI, COVI, DIPAOLA

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: «sarà previsto» sino alla fine del comma con le altre: «sarà previsto l'aumento, anche in deroga al limite stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 10; tale aumento che non potrà superare in alcun caso il sestuplo della misura dei canoni anteriori al 1989, terrà conto anche delle variazioni intervenute in applicazione del citato decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77».

12.4

LEONARDI, DE CINQUE, FAVILLA

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «anche in deroga al» con le altre: «fatto salvo, comunque, il ...».

12.5

LA COMMISSIONE

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Nel decreto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 dello stesso decreto-legge e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovrà tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei Comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adeguamenti annuali previsti dal predetto comma 6. È abrogato il comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto-legge».

12.7

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MICOLINI. Signor Presidente, illustro congiuntamente l'emendamento 12.2 e l'emendamento 12.3, avendo apposto la mia firma in calce anche a quest'ultimo emendamento presentato dal senatore Beorchia.

Credo che anche le piccole derivazioni ad uso idroelettrico svolgano la stessa funzione delle grandi derivazioni e perciò credo ingiusta una discriminazione, un diverso trattamento fiscale dei relativi canoni di concessione, tanto più se si tiene conto che l'onere fiscale complessivo è, per le piccole derivazioni, già superiore a quello delle grandi.

C'è una legislazione nazionale (la legge n. 308 del 1982) e regionale di sostegno a tutte le iniziative per la realizzazione di piccoli impianti, sia quelle di qualche piccolo imprenditore, sia quelle, e sono la maggior parte, di enti pubblici (comuni, comunità montane) o di società cooperative che, soprattutto nelle zone montane, svolgono l'importante funzione sociale di produrre e distribuire energia elettrica per usi familiari e produttivi.

Per questi motivi confido nell'accoglimento dell'emendamento indirizzato ad esonerare dall'aumento dei canoni non solo le grandi ma anche le piccole derivazioni.

DUJANY. Signor Presidente, non vorrei ripetere quanto è già stato detto molto bene dal senatore Micolini. Vorrei solo sottolineare che è necessario estendere questa esenzione prevista per le grandi derivazioni anche a favore delle piccole derivazioni. Le derivazioni al di sotto dei 3.000 kilowattora già oggi pagano un canone di 4 lire al kilowattora. Se tale canone viene sestuplicato, dovrebbero pagare 24 lire al kilowattora. Teniamo conto che queste piccole derivazioni normalmente vendono energia all'Enel che paga 27-28 lire per kilowattora. Evidentemente se l'aumento non fosse almeno dimezzato, lavorerebbero soltanto per il fisco.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 12.1 dovrebbe essere dichiarato decaduto.

GAROFALO. Signor Presidente, facciamo nostro l'emendamento 12.1 perchè, sia pure formulato diversamente, tuttavia, proponendo di sopprimere l'ultimo periodo del comma 6, esso raggiunge lo stesso risultato dell'emendamento 12.5, presentato dalla Commissione, che noi abbiamo sostenuto e firmato. Vogliamo ottenere che non vi sia la sestuplicazione dei canoni delle concessioni marittime a fronte di un aumento che è già stato varato per legge (se non ricordo male, la legge n. 160 del 1989).

Si tratta di una proposta sulla quale tutti i Gruppi avevano mostrato sensibilità. Emerge un problema in ordine alla perdita di gettito, e quindi uno sbarramento da parte della Commissione bilancio. Non so quale sarà il parere del Governo a tale proposito, però a noi sembra che anche in questo caso si tratti di una elementare questione di giustizia. Già l'anno scorso, ripeto, vi è stato un adeguamento dei canoni. Non è detto che i canoni debbano sempre rimanere fermi, nessuno lo pretende; tuttavia vi è bisogno anche di qualche regola, è necessario che non si affastellino di anno in anno misure che modificano lo scenario ed il quadro economico che le aziende e le imprese hanno il diritto di avere chiari, nel momento in cui mettono a rischio il proprio capitale.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue GAROFALO). Facciamo nostro, quindi, l'emendamento 12.1 e vogliamo che si sappia che non lo ritireremo. Chiederemo che lo si voti.

FAVILLA, *relatore*. Gli emendamenti 12.4 e 12.5 vengono ritirati perchè assorbiti dall'emendamento 12.7.

Questo emendamento riguarda i canoni demaniali, quelli oggetto anche dell'emendamento 12.1 testè fatto proprio dal senatore Garofalo.

Il comma 6 dell'articolo 12 prevede l'aumento fino alla sestuplicazione (ma non si sa la misura esatta, perchè viene prevista una delega al Ministro) dei canoni fissati per il 1989. Ora è accaduto che nel 1989, in base al comma 2 dell'articolo 10 della legge dello scorso anno, citato nell'articolo, sono stati moltiplicati per quattro i canoni allora in vigore, ma operando sui canoni minimi. Questo ha provocato in alcuni casi un aumento di gettito, ma in altri una riduzione, in quanto, pur moltiplicando i canoni minimi per quattro, è scaturito un risultato inferiore al canone in vigore, poichè il canone apparteneva ad una categoria comprendente dei massimi e dei minimi: moltiplicando per quattro i minimi non è detto che si riesca a raggiungere il canone in vigore. L'emendamento in esame propone dunque di non tener conto degli aumenti intervenuti lo scorso anno e di dare la delega al Governo e agli organi periferici del Ministero delle finanze affinchè possano essere adeguati i canoni in una misura variabile, dal raddoppio fino al massimo della quadruplicazione di quelli in vigore nel 1988.

Viene poi reintrodotta il criterio di tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni. Sembra questo un principio importante. Il decreto dello scorso anno non ne aveva tenuto conto, ma, d'altra parte, come si fa ad assoggettare alla stessa aliquota spiagge diverse, semplicemente con un criterio di misura? Come è possibile che una spiaggia in Sardegna o in Calabria debba avere lo stesso canone di una spiaggia di Viareggio, Forte dei Marmi, oppure della Liguria o della riviera romagnola? Non è giusto in quanto bisogna tener conto delle capacità reddituali della concessione. Sparisce così il timore che i concessionari avevano di fronte al decreto, laddove si minacciava la sestuplicazione indifferenziata, che si veniva ad aggiungere ad una moltiplicazione già avvenuta per quattro e che sembrava portare ad un moltiplicatore in due anni di ventiquattro volte. Sparisce tale timore e rimane una variabilità più limitata, ma che dà facoltà al Ministro di operare un certo riallineamento tra le situazioni diverse con margini meno discrezionali.

È poi previsto - in ciò d'accordo con il Governo - che anche i comuni collaborino con l'amministrazione finanziaria per l'assoggettamento all'imposta delle aeree demaniali e in questo caso, a partire dal

prossimo anno, è previsto un ulteriore aumento dell'aliquota, ma con devoluzione al comune del relativo provento.

Avendo così esaurito l'illustrazione degli emendamenti, concludo esprimendo il parere sulle altre proposte di modifica.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.1 il parere è contrario. A proposito dell'emendamento 12.2 mi sembra che la proposta non sia opportuna. Al comma 5 si afferma che non si applica l'aumento ai canoni dovuti per le concessioni di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola. L'emendamento 12.2 tende a sopprimere le parole: «di attingimento» e così facendo resterebbe soltanto la previsione relativa alla concessione di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione. Mi sembra si tratti di una modifica di puro carattere tecnico. Penso che non ve ne sia bisogno, non credo cambi nulla, comunque mi rimetto al parere del Governo qualora i presentatori dovessero insistere sull'emendamento.

Quanto agli emendamenti 12.3 e 12.6, tra loro identici, stante il parere della 5ª Commissione, devo invitare i presentatori a ritirarli perchè mancherebbe la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **FORMICA, ministro delle finanze.** Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Anch'io non comprendo l'utilità, per quanto riguarda l'emendamento 12.2, di sopprimere le parole «di attingimento». Comunque, se i presentatori insistono, non sono contrario a tale emendamento. Invito invece i presentatori a ritirare l'emendamento 12.3.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal relatore che ridisciplina l'intero comma 6, vorrei precisare che in effetti si è determinata una situazione un po' paradossale. In virtù di un decreto recentemente approvato, nel 1990 sono state applicate delle moltiplicazioni di canone che hanno determinato, invece che un aumento, una riduzione dei canoni stessi. Ecco perchè si fa riferimento al 1988, cioè ai canoni preesistenti, e quindi si ritorna ad una base più corretta con un aumento da 2 a 4 volte; e mi sembra opportuno il coinvolgimento dei comuni per quanto riguarda l'accertamento degli eventuali aumenti da introdurre sulla base delle documentazioni e della collaborazione che daranno le amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Invito i presentatori degli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.6 a pronunciarsi sull'invito, avanzato dal relatore e dal rappresentante del Governo, a ritirarli.

* **MICOLINI.** Signor Presidente, ho aggiunto la mia firma all'emendamento 12.3 in quanto il senatore Beorchia è assente per incarico ricevuto dal Senato. Per quanto riguarda tale emendamento, comprendo le ragioni di bilancio alla base dell'invito a ritirarlo, ma penso che sia opportuno ripensare l'argomento, magari in un'altra occasione o in sede di esame alla Camera dei deputati, al fine di mettere l'Enel e le piccole centrali, che abbiamo voluto per ragioni di produzione di

energia pulita, su un piano di uguale regime di concorrenza. Quanto previsto dal decreto-legge al nostro esame privilegia l'Enel ed indebolisce gli enti pubblici, che abbiamo stimolato a costruire queste piccole centrali, le cooperative e gli altri enti. Ho l'impressione che si arrechi un danno all'intera collettività.

Poichè - ripeto - comprendo le ragioni di bilancio cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno fatto riferimento, ritiro l'emendamento 12.3, con la speranza che questa mia dichiarazione serva per stabilire un momento utile per il riapprofondimento dell'intera materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, l'interpretazione autentica del relatore era quella che serviva per essere in condizione di attuare quanto previsto nel decreto-legge in esame e quindi lo ritiro.

DUJANY. Signor Presidente, credo che sia opportuno ripensare all'invito che mi è stato rivolto a ritirare l'emendamento 12.6 poichè l'aumento di canone in questione riguarda le concessioni idroelettriche minime, quelle più povere e più periferiche, quelle che lo Stato ha cercato di incrementare attraverso la liberalizzazione e attraverso i contributi della legge n. 382.

Queste piccole derivazioni oggi pagano dei canoni di quattro lire al kilowatt; sestuplicando l'importo, il canone totale che esse dovrebbero pagare allo Stato diventerebbe quasi uguale al costo di vendita dell'energia elettrica all'Enel.

Le 4 lire passerebbero a 24 lire e l'energia elettrica che oggi vendono all'Enel è pagata dalle 24 alle 30 lire al kilowatt. Sarebbe gravemente lesivo nei riguardi di queste piccole società, per lo più cooperative e piccoli consorzi, che hanno cercato di recuperare spazi minimi per cercare di incrementare la produzione idroelettrica nel nostro territorio e per dare un contributo alla produzione dell'energia elettrica.

A me pare così strana questa giustificazione finanziaria e questa ricerca di entrata in un settore talmente limitato e modesto. Si puniscono gli sforzi periferici che tendono ad incrementare la costruzione di piccole centrali idroelettriche, nello spirito delle leggi votate dal Parlamento in tutti questi lunghi anni.

Quindi, insisto su questo emendamento.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, qui non si tratta dell'applicazione di un aumento, ma di una delega che viene data al Governo di poter disporre entro un certo limite. Ciò non vuol dire che sarà necessariamente posta in essere; saranno valutate le situazioni e naturalmente si valuterà caso per caso e situazione per situazione. Qui non vi è un obbligo automatico, ma l'utilizzo di una delega. D'altra parte, non è detto che questa delega debba essere necessariamente esercitata.

PRESIDENTE. Senatore Dujany, insiste sempre per la votazione del suo emendamento?

DUJANY. Signor Ministro, la ringrazio, però vorrei porre in evidenza una grande grossolanità. Tutte le grandi centrali oltre 3.000

kilowatt sono esenti, mentre le piccole sono colpite. Stabiliamo almeno un metro di misura che sia uguale per tutti.

Se il signor Ministro, la Commissione e l'Aula fossero d'accordo, potremmo trasformare tale emendamento in un ordine del giorno che tenga conto di una imposizione minima, uguale per tutti, sia per le grandi che per le piccole derivazioni, per non avere dei danni a carico del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere l'opinione sia del relatore che del rappresentante del Governo su questa intenzione del senatore Dujany.

FAVILLA, *relatore*. Sono d'accordo.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Concordo con il relatore.

VETTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione sull'emendamento 12.3, presentato dal senatore Beorchia, soprattutto per sottolineare la necessità che i provvedimenti fiscali, specie quelli il cui gettito è abbastanza irrilevante o quanto meno modesto, evitino aggravii ad iniziative che si vogliono incentivare.

In aggiunta a quanto già accennato dai colleghi Dujany e Micolini desidero anche chiarire che le non grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico sono un po' aumentate di numero da quando la legge 24 gennaio 1977, n. 7, ha stabilito il loro limite a 3.000 kilowatt di potenza anzichè il precedente antico limite di 220 kilowatt.

Io considero l'eliminazione della parola «grandi» al comma 5 dell'articolo 12, nell'ultimo periodo, un rimedio ad una doppia svista: quella sulla dimensione delle cosiddette piccole o non grandi derivazioni, e quella sugli indirizzi generali energetici.

Avrei voluto fare mio questo emendamento. Poichè non si è presentata una procedura adeguata a ciò ed è stata anche citata la legge n. 308, mi preme chiarire che nel 1977 l'Italia aveva un programma nucleare e ugualmente tentava di incentivare la produzione idroelettrica. Questa è contenuta in tutti i piani energetici, approvati e non, e anche nell'ultima mozione che è stata qui approvata il 17 maggio scorso e richiesta anche da tutti gli avversari e dai critici del Piano energetico nazionale.

Riteniamo che ignorare queste linee di tendenza su un problema importante come quello dell'energia con piccoli provvedimenti di vessazione a delle utenze, che sono per altro verso incentivate e incoraggiate, ma scoraggiate anche dalle pratiche burocratiche, non corrisponda ad una buona conoscenza del programma governativo.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, lei ha sentito l'invito a ritirare l'emendamento 12.1, anche in relazione all'emendamento presentato dal relatore che riformula il comma 6?

GAROFALO. Presidente, ho visto l'emendamento presentato dal relatore, il 12.7; non mi pare risolva la questione posta, anche per la introduzione di meccanismi che non mi convincono assolutamente: l'ultimo periodo prevede un meccanismo in base al quale si dà ai comuni obbligo di aumentare del 20 per cento annuo dei canoni che finirà per scaricare sugli enti locali le tensioni e le difficoltà.

Pertanto l'emendamento del relatore francamente non mi convince e penso che debba essere mantenuto il nostro emendamento; mi spiace che non l'abbia fatto il senatore Gualtieri, ma noi lo manteniamo e chiediamo che sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Poichè, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, sull'emendamento 12.1 è richiesta la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, per consentire l'acquisizione delle tessere accantoniamo per il momento la votazione degli emendamenti 12.1 e 12.7 e passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per

la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile».

13.1

GAROFALO, BRINA, VITALE, BERTOLDI, CAN-
NATA, POLLINI, GALEOTTI, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. All'articolo 13 sono previste delle norme che concernono un credito di imposta alle imprese di autotrasporto, a seguito delle note agitazioni e dei successivi accordi presi con il Governo. Perchè questi crediti di imposta non vengano vanificati, si dovrebbe chiarire la natura dei benefici: infatti, ai fini della determinazione del reddito imponibile questo credito potrebbe essere qualificato in modo tale da essere assoggettato ad imposta. L'emendamento in tal senso è semplicemente interpretativo, stabilendo che quel credito non è assoggettato ad imposta, perchè altrimenti si avrebbe un intervento da parte del Governo, che dovrebbe approntare un altro meccanismo che credo neanche il Governo voglia.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Su questo argomento chiederei in primo luogo un chiarimento al Governo in relazione al contenuto degli accordi che il

Governo stesso ha sottoscritto all'epoca delle agitazioni degli autotrasportatori.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Vorrei dare quel chiarimento che giustamente chiede il relatore e vorrei che il Presidente della Commissione bilancio tenesse conto di questa osservazione.

Abbiamo voluto innovare nel campo delle agevolazioni fiscali: sino ad oggi le agevolazioni fiscali venivano concesse «a tiraggio libero» cioè vi era una detrazione o su quota Irpef, o su quota Ilor, o su quota Irpeg. Invece noi abbiamo voluto fissare un principio in base al quale non c'è più agevolazione fiscale «a tiraggio libero», ma vi è un *bonus* fiscale che viene quantificato e contrattato nella sua entità. Questo *bonus* fiscale è stato già contrattato nei termini di 300 miliardi per due anni. Ora sarebbe veramente illogico che sottoponessimo a tassazione un contributo fiscale che è un *bonus* portato a detrazione dell'imposta; quindi, due sono le ipotesi: o aumentiamo il *bonus* e gli applichiamo la tassa, o lasciamo il *bonus* per quello che è.

Pertanto, a me sembra che l'emendamento sia accoglibile e che la Commissione bilancio possa rimuovere l'ostacolo in quanto la quantificazione del *bonus* era al netto di imposta.

PRESIDENTE. Senatore Andreatta, vuol dire qualcosa riguardo alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro?

* ANDREATTA. Sentiti i chiarimenti del Ministro, non sollevo obiezioni su questo punto.

PRESIDENTE. Il relatore intende esprimere il parere?

FAVILLA, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 14.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), *g*), *h*) ed *i*), si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo di imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione

prevista dalla predetta lettera *i*), nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta.

3. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), 2 e 3, primo periodo, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «g), h) ed i)» con le altre: «i), l-bis) e l-ter)»; e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990».

In via subordinata all'emendamento 14.2, nel comma 2 sopprimere le parole «g), h); e aggiungere, "Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990"».

14.3

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 9 si applicano sino al 22 maggio 1990».

14.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Il 14.1 è un emendamento di chiarimento di carattere tecnico.

L'emendamento 14.2 è collegato agli emendamenti 1.5 ed 1.6 che sono stati già approvati: riguarda il *leasing* immobiliare e la conservazione delle norme in vigore per i contratti precedenti.

Ritiro l'emendamento 14.3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 15 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e all'articolo 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-ter. Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989».

1.2

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 1.1 riguarda la proroga dell'attività della Commissione che deve esprimere i pareri sui testi unici al Governo.

L'emendamento 1.2 ha carattere puramente tecnico. Infatti è stata riscontrata nella delega al Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73 una differenza tra le amnistie che quest'ultimo può concedere per i reati tributari e quelle che può concedere per i reati comuni. Con tale emendamento questa differenza viene eliminata.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Onorevoli colleghi, prima di riprendere l'esame dei due emendamenti all'articolo 12 che avevamo accantonato, invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Micolini, Dujany e Salerno, in sostituzione dell'emendamento 12.6.

DI LEMBO, *segretario*:

«Il Senato invita il Ministro delle finanze a provvedere un modesto incremento sul canone delle grandi derivazioni al fine di garantire lo stesso gettito previsto dal provvedimento, articolo 12, anche equiparando le piccole derivazioni al trattamento previsto per l'ENEL».

9.2259.2

MICOLINI, DUJANY, SALERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su quest'ordine del giorno.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, domando ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

* MICOLINI. Sì, Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2.

È approvato.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, poichè sull'emendamento 12.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza di copertura, dobbiamo procedere alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 12.1, pre-

sentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Garofalo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Andreini, Andriani, Antoniazzi,
Battello, Bertoldi, Boldrini, Bollini, Brina,
Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesa,
Correnti, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Franchi,
Gambino, Garofalo, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imbriaco, Imposimato,
Lops,
Margheriti, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Petrara, Pieralli, Pollini,
Ranalli,
Scardaoni, Scivoletto, Sposetti,
Tornati,
Vecchi, Vesentini.

Votano no i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile,
Andò, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,
Bausi, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino,
Bonora, Bosco, Busseti,
Cappelli, Carlotto, Carta, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli,
Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Cortese, Covi, Coviello, Cutrera,
De Cinque, Dell'Osso, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Duò,
Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-
Aggradi, Filetti, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Giovanni Angelo,
Fontana Walter, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Giagu Demartini, Giugni, Golfari, Granelli,
Graziani, Guizzi, Guzzetti,
Ianni,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lipari,
Mancino, Manieri, Mantica, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti,
Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini,
Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Nepi, Nieddu,
Orlando,

Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Postal, Putignano, Rezzonico, Rosati, Rubner, Ruffino, Salerno, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Sartori, Signori, Spitella, Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia, Vella, Ventre, Vettori, Visca, Zanella, Zangara, Zecchino.

Si astengono i senatori:

Boato, Dujany.

Sono in congedo i senatori:

Acquaviva, Arfè, Bo, Covello, Cuminetti, D'Amelio, De Giuseppe, De Vito, Diana, Evangelisti, Fontana Alessandro, Forte, Giacometti, Grassi Bertazzi, Innamorato, Leone, Mesoraca, Neri, Pinna, Pizzol, Pulli, Saporito, Venturi, Vercesi, Visconti, Visentini, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Beorchia, Bisso, Cappuzzo, Lombardi, Margheri, Parisi, Rastrelli, Riz, Ulianich.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Garofalo:

Senatori presenti	179
Senatori votanti	178
Maggioranza	90
Favorevoli	44
Contrari	132
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale, che sarà nominale con scrutinio simultaneo.

È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la senatrice Bono Parrino. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Rinuncio ad intervenire. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mantica. Ne ha facoltà. (*Applausi*).

* MANTICA. Signor Presidente, sono costretto a respingere l'applauso perchè doverosamente, anche se in pochi minuti e molto brevemente, credo necessarie alcune osservazioni sul decreto in quanto in esso è contenuto un articolo dedicato al contenzioso.

Nel dibattito avvenuto in Commissione e in Aula è stata sottolineata l'importanza di creare corsie preferenziali per ridurre il contenzioso attualmente in atto. Noi crediamo che uno dei motivi fondamentali per cui il contenzioso nel nostro paese continua ad aumentare, arrivando alle attuali tre milioni circa di pratiche di contenzioso stimate per il 1990, sia dovuto al modo di legiferare. La conversione di questo decreto-legge ha infatti una storia lunga e la stessa articolazione del decreto è stata giustamente definita dal Presidente del Senato qualche ora fa con il termine *slalom*, proprio perchè risulta difficilissimo seguire l'articolato di un disegno di legge quando riguarda le finanze dello Stato.

Continuare su questa strada è evidentemente una scelta che il Governo fa, che il ministro Formica continua pervicacemente a sostenere, devo dire anche contro il parere di alcuni autorevoli esponenti della maggioranza. Dobbiamo rifiutare questo criterio anche perchè introduce una serie di norme ormai chiaramente tese alla repressione della giustizia fiscale; cioè si continuano a creare nuovi sistemi di ingiustizia fiscale.

Vogliamo soprattutto sottolineare all'attenzione del Senato quello che sostanzialmente riguarda il decreto e cioè l'entrata di 2.000 miliardi afferenti alla limitazione degli ammortamenti anticipati, su cui nessuno in quest'Aula ha proposto emendamenti. Il dibattito in Commissione si è svolto in maniera abbastanza ampia e noi vogliamo solo far rilevare che il nostro paese, che si avvia ad entrare nel mercato unico europeo, si allontana con questo provvedimento da una normativa e da una metodologia sempre più diffusa all'interno dell'Europa. Siamo arrivati a penalizzare, pur di trovare i 2.000 miliardi per la manovra finanziaria, tutti coloro che nell'esercizio di impresa, attraverso lo strumento degli ammortamenti anticipati, creano la liquidità necessaria per nuovi investimenti e per nuove tecnologie. È una scelta anche questa, ovviamente di cortissimo respiro, che ancora una volta dimostra come le manovre di carattere fiscale in questo paese non siano mai inserite in un disegno strategico, ma siano sempre dettate dalla angoscia, dalla necessità, dal dramma qualche volta di dover trovare a tutti i costi delle entrate, non avendo ormai più la capacità e la possibilità di gestire la spesa pubblica.

Il nostro quindi è un «no» motivato, non soltanto per alcuni dei provvedimenti che specificatamente questa legge prevede, ma perchè ancora una volta abbiamo la riconferma – questo discorso lo potremmo fare per la «stangatina» di giugno e per quella di settembre che ormai ritualmente ritornano in Parlamento – di questo pervicace sistema da parte del Governo di gestire la finanza pubblica, che è ormai il rincorrere le tasse o le entrate ovunque esse siano possibili, al di là di ogni criterio di politica e di giustizia fiscale. (*Applausi dalla destra*).

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto. Questo decreto esce dall'esame dell'Aula meglio di come era entrato, se mi consentite questa osservazione. Sono state accolte alcune delle nostre proposte, che certamente contribuiscono a rendere più equilibrato il provvedimento.

Avremmo potuto fare un buon lavoro se il Governo e la maggioranza avessero avuto la capacità di affrontare la questione dei rimborsi, che rimane una questione essenziale per un provvedimento giusto, e se ci fosse stato un atteggiamento più aperto su varie questioni che abbiamo illustrato nel corso della discussione. Si può e si deve fare di meglio in materia fiscale, ma si è evidenziata la mancanza di volontà del Governo e dei Gruppi di maggioranza di muoversi realmente in questa direzione. Questo è il motivo per cui noi voteremo contro il provvedimento convinti come siamo che avere un sistema fiscale giusto ed efficiente è una necessità primaria per un paese moderno. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2259, composto dal solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,

Bausi, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Busseti,

Cappelli, Carlotto, Carta, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Cortese, Covi, Coviello,

De Cinque, Dell'Osso, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Duò,
Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-
Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter,
Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Giagu Demartini, Giugni, Golfari, Granelli,
Graziani, Guizzi,
Ianni, Ianniello,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lipari,
Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti,
Marniga, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori,
Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Nepi, Nieddu,
Orlando,
Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto,
Pizzo, Postal, Putignano,
Rezzonico, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Vettori, Visca,
Zanella, Zangara, Zecchino.

Votano no i senatori:

Andreini, Andriani, Antoniazzi,
Battello, Bertoldi, Boldrini, Bollini, Brina,
Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura, Correnti,
Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Florino, Franchi,
Gambino, Garofalo, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imposimato,
Libertini, Longo, Lops, Lotti Maurizio,
Mantica, Margheriti, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Petrara, Pollini,
Riva,
Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Sposetti,
Tornati,
Vignola, Volponi.

Si astengono i senatori:

Boato.

Sono in congedo i senatori:

Acquaviva, Arfè, Bo, Covello, Cuminetti, D'Amelio, De Giuseppe, De
Vito, Diana, Evangelisti, Fontana Alessandro, Forte, Giacometti, Grassi

Bertazzi, Innamorato, Leone, Mesoraca, Neri, Pinna, Pizzol, Pulli, Saporito, Venturi, Vercesi, Visconti, Visentini, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Beorchia, Bisso, Cappuzzo, Lombardi, Margheri, Parisi, Rastrelli, Riz, Ulianich.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 2259, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti».

Senatori presenti	175
Senatori votanti	174
Maggioranza	88
Favorevoli	126
Contrari	47
Astenuti	1

Il Senato approva.

(Applausi dal centro e dalla sinistra).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 14 giugno 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, recante norme in materia di trattamenti di

disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (2305) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza (2304) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (2280).

La seduta è tolta (ore 19,10).

Allegato alla seduta n. 403**Governmento, trasmissione di documenti**

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 11 giugno 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 12 aprile 1990, riguardanti provvedimenti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonchè esami di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675/77 e norme successive).

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª e saranno altresì trasmesse - d'intesa col Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Commissione permanente.

Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

- la ricostituzione del comitato direttivo dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia;
- la ricostituzione del comitato direttivo dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona;
- la ricostituzione del comitato direttivo dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 8ª Commissione permanente.

Interrogazioni

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per le aree urbane.* - Premesso:

che una nuova inquietudine ha suscitato nelle popolazioni di Reggio Calabria e della sua provincia la sconcertante decisione, presa

dai gruppi consiliari (DC, PSI, PSDI) che sostengono la maggioranza che attualmente amministra quella città, di calpestare la delibera, unitariamente presa dal consiglio comunale nel mese di novembre 1989, che fissava criteri di trasparenza, di promozione dell'imprenditoria sana locale, di lotta alla penetrazione mafiosa e all'affarismo politico nell'appalto delle opere pubbliche previste dai 250 miliardi di lire dal decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, per il risanamento di Reggio Calabria, stretta nella morsa della mafia e dallo spaventoso degrado economico e sociale;

che dietro la gravissima decisione della maggioranza al comune di Reggio Calabria c'è l'impressione che ci sia un avallo ad una vergognosa operazione che affida la realizzazione delle opere a potenti imprese romane che, come per il passato, mettono le mani sulla città e affidano poi in subappalto molti di quei lavori ad imprese mafiose;

che una tale operazione costituisce un nuovo danno per la città e un ulteriore colpo mortale alla residua credibilità democratica verso le istituzioni locali, gestite in contrasto con le aspirazioni di una collettività mortificata dalle logiche affaristiche e mafiose;

che con tale operazione vengono calpestate le speranze delle centinaia di artigiani e di imprese sane che si erano consorziate per partecipare alla realizzazione delle opere previste dal suddetto decreto,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile intervenire per bloccare un'operazione che turba la coscienza di una popolazione molto provata dallo stato di emergenza sociale e democratica determinato anche dai metodi di gestione del comune che ha caratterizzato larga parte della storia di quella città;

2) se corrisponda a verità che tra le imprese scelte dall'amministrazione comunale per affidare i citati lavori vi siano l'«Italimpianti Sud» e l'«Italtecnica Sud», che di fatto sono romane;

3) quali misure si intendano adottare per garantire la trasparenza, per combattere logiche affaristiche, per privilegiare l'imprenditoria sana locale ed impedire la penetrazione mafiosa negli appalti e nella realizzazione delle opere.

(3-01225)

VIGNOLA. – Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. – Premesso:

ché nel corso degli ultimi tre anni, a partire dal 7 ottobre 1987 a tutto il 6 giugno 1990, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha emesso ben 21 ordinanze, aventi ad oggetto «misure dirette ad accelerare l'esecuzione di opere per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei Comuni limitrofi»;

che con alcune di esse l'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania è stato autorizzato all'uso di procedure celeri, in deroga altresì alle norme di contabilità generale dello Stato e ad ogni altra norma, per l'affidamento dell'esecuzione di opere riguardanti

l'approvvigionamento idropotabile della città di Napoli, dei comuni limitrofi e della regione, e precisamente con la:

ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987, per le opere relative alla captazione delle sorgenti Peccia per un importo di 28 miliardi; alla centrale di rilancio di San Prisco per 16 miliardi; alla captazione delle acque di Santa Sofia per 8 miliardi (corrispondenti, la prima al secondo lotto, la seconda e la terza al quinto lotto dell'Acquedotto della Campania occidentale);

ordinanza n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987, per opere relative alla captazione ed adduzione delle sorgenti di San Bartolomeo, attraversamento del Volturno, risalita Monte Tifata, terminale galleria Pontelatone e scarico Pontelatone con annesse opere accessorie (tutti per un importo di lire 32 miliardi e 800 milioni);

ordinanza n. 1352/FPC del 3 febbraio 1988: furono passate all'Agenzia per il Mezzogiorno le opere relative all'esecuzione del collegamento a valle del serbatoio di San Prisco per l'importo di 2 miliardi già attribuite all'assessorato; e con l'ordinanza n. 1376/FPC del 4 marzo 1988, a seguito di note vicende, tutti i lavori già affidati all'assessorato furono invece assegnati al presidente della giunta regionale della Campania;

ordinanza n. 1579/FPC del 14 ottobre 1988: si disponeva che le opere autorizzate con le ordinanze n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987 e n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987 «dovranno essere eseguite entro un anno dalla consegna dei lavori alla stazione appaltante»;

ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 per la realizzazione di un non specificato «programma di interventi per l'emergenza idrica nella regione Campania che dovrebbe comportare un beneficio per le Comunità valutato in una portata idrica utilizzabile, per l'anno 1990, di 4410 l/s tra quelle recuperate all'uso e quelle di nuova captazione» per un importo di lire 150 miliardi, 640 milioni e 450 mila da imputare alla quota spettante per il 1989 e per il 1990 alla regione Campania sui programmi regionali di sviluppo di cui alla legge 1° marzo 1984, n. 64.

Con successiva ordinanza n. 1835/FPC del 6 dicembre 1989, su richiesta della Prefettura di Napoli del 16 novembre 1989, si disponeva che «le opere dovranno iniziare entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza e terminare entro due anni dal loro inizio» (le opere autorizzate il 13 giugno 1989 non erano quindi ancora iniziate il 6 dicembre 1989, e mentre dovevano servire «per il 1990» il termine della realizzazione veniva spostato a oltre il 1991;

ordinanza n. 1929/FPC del 4 giugno 1990 per le opere tutte relative all'Acquedotto della Campania occidentale e cioè: captazione delle sorgenti Gari e collegamento con il 1° lotto; al completamento del 2° lotto e collegamento con il 3° lotto; al collegamento del 3° lotto e 4° lotto; sbocco Pietravairano - imbocco Pietramelara - sbocco Pontelatone - collegamenti e sistemazioni viarie (perizia suppletiva?); Ponte sul Volturno - imbocco Monte Tifata - immissione condotta Monte Maggiore e sistemazioni viarie; S. Prisco - impianto clorazione e allacciamento a 6 KV con sottostazione serbatoio alto; attivazione dell'Acquedotto da Cassino a S. Prisco; telecontrolli e telemisure; apparecchiature idrauliche; per un importo totale di lire 99 miliardi e 700 milioni;

ordinanza n. 1935/FPC del 6 giugno 1990: si dispone la estensione delle medesime misure di cui all'ordinanza n. 1918/FPC del 30 maggio 1990 per le opere di potenziamento del campo-pozzi di S. Sofia, già affidate allo stesso assessorato ai lavori pubblici della regione Campania con ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987. E ciò in contraddizione con l'ordinanza n. 1579/FPC del 14 ottobre 1988 che fissava il termine di un anno, ma su richiesta del 4 giugno 1990 dello stesso assessore che dà così atto che quelle opere oggetto delle ordinanze del 1978 e del 1988 sono quanto meno ancora in corso;

preso atto:

a) che, per la prima volta, nell'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 viene disposto all'articolo 7 che «l'Assessore ai lavori pubblici della regione Campania riferisce con propria relazione trimestrale, ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato dell'emergenza oggetto della presente ordinanza», e, con una ulteriore integrazione, il 29 gennaio 1990, n. 1867/FPC si dispone all'articolo 2 che «il Presidente della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dovrà rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente Ragioneria regionale dello Stato, unitamente ad una relazione, da inviare al Dipartimento della protezione civile, relativa allo stato di avanzamento dei lavori per la risoluzione della crisi idrica nella regione Campania»;

b) che, per la prima volta, nell'ordinanza n. 1918/FPC del 30 maggio 1990 si dispone all'articolo 3 che «il Dipartimento della protezione civile esegue verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere al fine di assicurare il loro più sollecito adempimento ed il raggiungimento dei risultati previsti»;

c) che nell'ordinanza n. 1929/FPC del 4 giugno 1990 si disponeva all'articolo 5 «con riferimento alle scadenze stabilite» (che però non sono indicate nell'ordinanza) che «l'assessorato è tenuto a riferire periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore a giorni trenta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che segue l'andamento dei lavori avvalendosi eventualmente anche della collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno»,

l'interrogante chiede di sapere:

1) dal Ministro per il coordinamento della protezione civile:

a) se sia in grado di poter fondatamente motivare - a fronte dei provati fallimenti dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania nell'attuazione delle autorizzazioni già concesse, per opere comportanti finanziamenti complessivi per 333 miliardi e 140 milioni, con le ordinanze del 1987, del 1988, del 1989 e del 1990, delle riserve espresse dalla Prefettura di Napoli, e degli stessi controlli e garanzie, più recentemente poste nelle ordinanze, che esprimono la diffidenza del Ministero della protezione civile - le ragioni che lo hanno portato ancora una volta, e per una assai consistente portata delle opere e dei finanziamenti, ad affidare allo stesso assessorato le autorizzazioni all'uso delle procedure celeri, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a ogni altra norma, per l'esecuzione di opere attinenti allo

approvvigionamento idrico della città di Napoli, dei comuni limitrofi, della regione Campania;

b) se sia in grado ora di fornire le notizie dettagliate sullo stato dei lavori di cui alle ordinanze emesse a partire dal 10 ottobre 1987 – così come richiesto dall'interrogante con la precedente interrogazione n. 4-01765 del 15 giugno 1988 – che il Ministro non fu in grado di fornire nella risposta del 14 novembre 1988 pur avendo «ripetutamente richiesto alla regione Campania notizie dettagliate sullo stato dei lavori. Nessuna risposta è, a tutt'oggi, pervenuta»;

2) dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

a) per quali ragioni soltanto il 13 marzo 1984 l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno abbia chiesto al Ministero dei lavori pubblici la concessione di «grande derivazione d'acqua ad uso potabile» dalle sorgenti S. Marco ai Monticelli e dalle falde profonde del fiume Gari per l'alimentazione dell'Acquedotto della Campania occidentale;

b) per quali ragioni la costruzione dell'Acquedotto della Campania occidentale abbia subito numerose e lunghe interruzioni che ne hanno protratto la realizzazione per oltre un ventennio;

c) per quali ragioni l'ultima frazione di opere per il completamento di detto Acquedotto non sia stata coperta da finanziamento cui ha dovuto per 99 miliardi e 500 milioni provvedere il Fondo per la protezione civile;

3) dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali – investito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990 «dell'attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica del Paese» – se abbia valutato:

a) quante ordinanze sono state emesse dal Ministro per il coordinamento della protezione civile nel corso di questi anni «per fronteggiare, con la massima urgenza» le diverse crisi idriche determinatesi nelle regioni del Paese;

b) quante migliaia di miliardi di lire siano state concesse o «liberate» o stornate da precedenti stanziamenti per la realizzazione di opere;

c) quante di queste ordinanze e di questi miliardi si siano tradotti effettivamente in opere e in sollievo del disagio delle popolazioni;

d) quante nuove opere e per quanti miliardi di lire si accinga ad autorizzare per la loro realizzazione «con la massima urgenza»;

e) se sia in grado di condurre un'attenta e responsabile riflessione sui problemi reali di una politica delle acque necessaria finalmente al nostro paese e sugli strumenti da qualificare o da rinnovare o nuovi da proporre per la sua seria e duratura realizzazione.

(3-01226)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nello spazio di 24 ore altri due morti hanno allungato l'elenco di vittime sui cantieri di lavoro;

che le ultime due vittime di questa immane tragedia sono Giovanni Terracciano, di 37 anni, e Mario di Nardo, di 46 anni, esempi insostituibili di un Mezzogiorno che opera rispetto al lassismo, alla inoperatività, alla violenza, all'arbitrio che regolano la vita nella città di Napoli;

che si ripropone con urgenza l'immediato intervento del Governo per la sicurezza nei cantieri di lavoro della ricostruzione;

che l'ultimo luttuoso incidente è da addebitare a norme di prevenzione degli infortuni del tutto insufficienti a fare fronte alla tecnologia moderna ed ai ritmi di lavoro sempre più frenetici;

che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, presieduta dal senatore Lama, e di cui l'interrogante era componente, ha tratto dalle visite sui cantieri e nelle aziende elementi utili per fronteggiare, limitare e successivamente debellare il triste fenomeno delle morti nei posti di lavoro;

che la Commissione di cui sopra ha lavorato con impegno alla stesura di disegni di legge che regolamentano e tutelano la vita dei lavoratori nelle aziende,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda far conoscere le cause e le responsabilità degli ultimi luttuosi avvenimenti sui posti di lavoro;

se non intenda far sì che i disegni di legge proposti dalla Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende vengano esaminati al più presto.

(4-04941)

DIONISI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Considerato:

che il preside dell'Istituto professionale di Stato per il commercio, professor Pace, è stato recentemente condannato dal tribunale di Rieti ad un anno di reclusione, 600 mila lire di multa ed un anno di interdizione dai pubblici uffici;

che allo stesso, amnistiato per reati minori, è stata sospesa la pena inflitta;

che persiste all'interno dello stesso Istituto professionale un clima di disagio sia nel corpo insegnante sia tra gli altri operatori della scuola, oltre che naturalmente negli allievi e nelle loro famiglie;

che il permanere dell'attuale situazione lede il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni scolastiche,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per ristabilire nell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Rieti un clima di serenità e di fiducia e per restituire credibilità e prestigio all'istituzione scolastica ed a quanti vi svolgono, con alto senso del dovere, la propria attività lavorativa.

(4-04942)

DIONISI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che presso l'ufficio postale del quartiere di Villa Reatina di Rieti sono abitualmente presenti due dei tre operatori assegnati che, malgrado l'impegno profuso, specialmente in occasione del pagamento delle pensioni, non riescono a prestare un servizio rapido, efficiente e

completo a tutta la popolazione, notevolmente incrementata negli ultimi anni, costretta ad estenuanti attese;

considerato che tale situazione grava, creando disagio, soprattutto sulla popolazione anziana e riduce al contempo la produttività dell'ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per garantire un servizio efficiente ed adeguato alle esigenze dei cittadini moderni.

(4-04943)

GAMBINO, SCIVOLETTO, VITALE, CROCETTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che dall'aprile del 1989 il Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana ha rappresentato agli organismi centrali della Corte dei conti l'urgente necessità di un incremento del numero dei magistrati e del personale amministrativo per espletare efficacemente i compiti della stessa;

che l'insufficienza di detto personale amministrativo e di magistratura genera forti ritardi nell'espletamento dei compiti di controllo preventivo sui decreti di spesa dell'amministrazione regionale, provocando un forte blocco della spesa pubblica, penalizzando, in tal senso, l'economia dell'isola, fortemente dipendente dalla spesa pubblica,

gli interroganti chiedono di conoscere la valutazione del Presidente del Consiglio e se non ritenga opportuno di rappresentare agli organismi centrali della Corte dei conti la necessità di venire incontro alle richieste avanzate, impegnandosi a provvedere, se il caso lo richiede, ad emanare un provvedimento legislativo.

(4-04944)

GAMBINO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che a Sciacca (Agrigento), in tempi recenti, è stato aperto un nuovo ufficio postale che ha comportato il trasferimento dei servizi nella zona di Via De Gasperi, mentre la sede di Piazza Rossi ha subito notevoli danni di servizi quali il banco-posta;

che tale organizzazione degli uffici (vecchi e nuovi) non ha dato nessuna risposta nè di efficienza nè di decentramento,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda adottare per ripristinare i servizi che venivano erogati dall'ufficio postale di Piazza Rossi e se non ritenga di dover istituire un altro ufficio postale nella zona della Perriera, rispondendo in tal modo ad una autentica esigenza di decentramento.

(4-04945)

POLLICE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della marina mercantile.* - Per sapere, in merito al commissario straordinario per l'Adriatico, dottor Paolo Arata:

quale sia il compenso assegnatogli ed in base a quale atto legislativo e/o regolamentare;

la somma attribuitagli fino all'atto della presente interrogazione;
il rendiconto dettagliato delle somme spese fino al dicembre 1989;

l'elenco delle persone giuridiche e fisiche che hanno avuto finanziamenti a tutt'oggi;

il *curriculum vitae* che il dottor Arata ha presentato al Ministro della marina mercantile nel 1982 e la documentazione d'appoggio.

(4-04946)

POLLICE. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che è di questi giorni un intervento del Presidente della giunta regionale dell'Umbria sulla preoccupante situazione dell'Università per stranieri di Perugia;

che a questo intervento hanno fatto seguito dichiarazioni di docenti e membri del Comitato accademico dell'Università che hanno insistito sul fatto che la «Stranieri» esiste ormai praticamente sulla carta: il rettore non è espressione del corpo accademico nè ha uno *status* universitario, l'università non è organizzata in istituti o centri di ricerca di tipo universitario, non rilascia titoli di studio di livello universitario, la copertura dei posti vacanti avviene per richiesta di «comandi» anzichè con la chiamata di associati, la stragrande maggioranza del corpo docente è costituita da figure non universitarie, così come la gestione dei fondi risulta molto discutibile ed anche quella del personale non è da meno,

l'interrogante chiede di sapere:

quali direttive si intenda emanare per definire procedure oggettive e trasparenti per la composizione dei collegi cui delegare la modifica degli statuti delle istituzioni universitarie indicate dalla stessa legge n. 168 del 1989, per evitare iniziative non controllate e molto discutibili che non portano certo ad una riorganizzazione della «Stranieri» in senso autenticamente universitario;

se non si intenda intervenire per verificare la fondatezza della precarietà della «Stranieri» di Perugia e per ridare all'istituto tutto l'appoggio e l'attenzione che richiede.

(4-04947)

VITALE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il tribunale dei minorenni di Catania, in luogo dei sette magistrati previsti in organico, dispone solo di quattro di essi;

che altri due magistrati, attualmente in servizio assieme ai quattro titolari, stanno per allontanarsi perchè trasferiti ad altri uffici ed indipendentemente da ciò, uno di essi perchè in maternità;

che la situazione del distretto, come si ricava anche dalla relazione della Commissione parlamentare Antimafia, resa nota a seguito della recente visita a Catania, riveste particolare gravità e necessita di interventi urgenti;

che il comune di Catania non ha, a tutt'oggi, adempiuto l'obbligo di rendere agibili i nuovi locali del tribunale, sicchè lo stesso resta ancora in locali assolutamente insufficienti e inagibili,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

b) quali iniziative si intenda assumere e quali provvedimenti si intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti lamentati.

(4-04948)

MOLTISANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 febbraio 1989 veniva pubblicato il bando di concorso per l'anno 1988 relativo a 7.500 borse di studio per medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale;

che all'articolo 1 del decreto interministeriale 10 ottobre 1988 si prevede, per ciascun vincitore, una borsa di studio per l'ammontare di lire 10 milioni lorde e che alla Sicilia, secondo la ripartizione, spettano 914 borse di studio di cui:

- 79 alla provincia di Agrigento;
- 45 alla provincia di Caltanissetta;
- 205 alla provincia di Catania;
- 34 alla provincia di Enna;
- 140 alla provincia di Messina;
- 229 alla provincia di Palermo;
- 42 alla provincia di Ragusa;
- 73 alla provincia di Siracusa;
- 67 alla provincia di Trapani,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni ed i motivi del ritardo dell'erogazione di dette borse di studio, ritardo grave se si pensa alla situazione occupazionale della Sicilia e alla specifica preparazione dei vincitori del concorso;

se non si ritenga di dover adottare le opportune iniziative per porre rimedio all'incresciosa situazione e dare una sollecita soluzione al problema.

(4-04949)

SIGNORELLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che alcuni organi di informazione hanno riportato, in data 13 giugno 1990, la notizia che lo Stato Maggiore dell'Esercito avrebbe intenzione di sopprimere l'ufficio leva e ridimensionare il distretto provinciale di Viterbo in prospettiva, forse, di una sua conseguente eliminazione;

che detta operazione di ristrutturazione verrebbe giustificata in considerazione della realizzazione di economie di personale e di bilancio negli enti dipendenti dal Ministero della difesa;

che l'ufficio leva nonchè il distretto militare principale di Viterbo hanno da oltre settanta anni operato per lo smaltimento delle operazioni burocratiche inerenti leva e reclutamento di migliaia di giovani;

che la soppressione dell'ufficio leva di Viterbo e la successiva riduzione operativa dell'ufficio reclutamento e dell'ufficio amministrazione, in attesa di uno smantellamento definitivo di questi ultimi, vedrebbe trasferire i compiti oggi svolti dagli enti viterbesi all'ufficio leva ed al distretto militare di Perugia;

che tale eventuale ristrutturazione causerebbe gravi e notevoli danni agli utenti del servizio oggi svolto dagli uffici viterbesi dipendenti dal Ministero della difesa, in quanto costringerebbe migliaia di cittadini a lunghi e costosi viaggi fuori regione, aggravati dalla situazione di precarietà nei collegamenti che colpisce Viterbo e la sua provincia,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se corrispondano a verità le notizie sopra citate e riportate dagli organi di stampa;

b) nel caso affermativo, se non si ritenga che l'eliminazione ed anche la semplice riduzione dell'operatività dell'ufficio leva di Viterbo e degli organi ad esso collegati nonché quella del distretto militare debba ritenersi estremamente gravoso per gli utenti dei servizi addetti organi demandati;

c) se non si ritenga, in conseguenza di quanto sopra esposto, di dover immediatamente intervenire per scongiurare soluzioni unilaterali ingiustificabili anche se motivate da presunti tagli alla spesa pubblica.

(4-04950)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che da tempo era stata avanzata - anche da autorevoli rappresentanti del Governo - la candidatura dell'Umbria ad organizzare la manifestazione internazionale denominata «Expo 2000», in alternativa all'indicazione di Venezia contro la quale - per la pressione enorme cui sarebbe stata sottoposta la città lagunare - si erano levate le proteste della cultura mondiale;

che a favore dell'Umbria gioca la realtà di una regione - città ricca di centri storici, di bellezze ambientali e di cultura, collocata inoltre tra due aree metropolitane dell'importanza di quelle di Firenze e di Roma,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se tale candidatura sia stata presa in considerazione dal Governo e, ove ciò non sia avvenuto, per quale ragione;

2) se il Governo intenda assumere, sia pure *in extremis*, a seguito del ritiro della candidatura di Venezia, nella competente sede internazionale, la proposta di tenere in Umbria l'«Expo 2000».

(4-04951)

MACIS, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se consti loro che la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante la riforma delle autonomie locali risulta pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990;

se consti loro che detto supplemento non era stato ancora distribuito alle ore 14 del giorno 13 giugno 1990 nemmeno nella città di Roma;

quale valutazione diano delle difficoltà create da tale stato di cose, posto che, prevedendosi all'articolo 65 l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, non vi è stata la possibilità materiale di conoscere nel testo ufficiale una legge già pienamente vigente;

se siano a conoscenza della grave confusione creatasi in ordine alle norme da applicare nei molti consigli comunali convocati per questi giorni;

quali provvedimenti in definitiva intendano assumere per migliorare i servizi del Poligrafico dello Stato e del sistema di distribuzione della *Gazzetta Ufficiale*.

(4-04952)

BOFFA, GIACCHÈ, PIERALLI, SERRI, MESORACA, FERRARA Maurizio. - *Al Ministro degli affari esteri*. - Considerate le notizie riportate in un articolo del quotidiano statunitense «Washington Post» a proposito dei dissensi e delle discussioni negli ambienti parlamentari e militari degli USA circa la costruzione della base per il 401° stormo di F16 americani a Crotone;

rilevato come, di fronte alle obiezioni di chi, anche nel Parlamento degli USA, ritiene inutile effettuare una spesa rilevante nell'attuale clima di distensione e di dissolvimento delle minacce di aggressione in Europa, venga risposto dai fautori della costruzione della base che essa servirebbe agli USA per il controllo del Medio Oriente ed, in particolare, per eventuali azioni punitive nei confronti della Libia;

ritenendo assurdo per i membri europei della NATO assicurare la metà della spesa necessaria alla costruzione di una base che, secondo le summenzionate dichiarazioni, servirebbe alla politica degli USA più che a quella dell'alleanza;

considerando pericoloso per l'autonomia della politica estera italiana mettere a disposizione il territorio nazionale per una base militare che servirebbe a iniziative unilaterali degli Stati Uniti che nel recente passato sono state riprovate concordemente dal Parlamento e dal Governo del nostro paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) quando e come il Governo intenda interloquire nel vivace dibattito americano per esprimere autorevolmente la voce dell'Italia che non può certamente accettare che la base di Crotone sia considerata - secondo quanto affermano alcuni parlamentari USA - come un contributo allo sviluppo del Mezzogiorno;

b) quando si intenda ritornare sulla decisione già presa, per invitare la NATO a rinunciare alla costruzione di una base militare resa inutile dai mutamenti avvenuti in Europa e nelle relazioni Est-Ovest.

(4-04953)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia*. - Premesso:

che la procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo (pubblico ministero dottor Morvillo) ha inviato un avviso di garanzia all'assessore regionale Salvatore Lombardo, perchè indiziato del reato di abuso di potere in relazione al trasferimento del dottor Giovanni Bonsignore ad altra struttura regionale;

che la procedura di trasferimento ha avuto l'avallo della giunta regionale, presieduta da Rosario Nicolosi, detto Rino;

che il dottor Sciacchitano fa parte del collegio sindacale della Società Mercati Agro-Alimentari Sicilia, destinataria dell'operazione di 38 miliardi avviata dall'assessore Lombardo, contrastata dal dottor Bonsignore e causa del suo trasferimento punitivo;

considerato che la vedova dell'alto funzionario ha testimoniato della convinta volontà del marito a voler essere interrogato dai giudici, senza che per sei mesi dalla denuncia la magistratura avesse avviato alcuna indagine,

l'interrogante chiede di sapere:

se la magistratura palermitana stia procedendo anche contro la giunta di governo;

se il Consiglio superiore della magistratura stia valutando finalmente di trasferire il dottor Giusto Sciacchitano, per quanto dichiarato pubblicamente in più occasioni (Consiglio superiore della magistratura, trasmissioni televisive, eccetera) dall'avvocato Michele Costa, secondo cui il padre è stato ucciso anche perchè la mafia aveva avuto esatta indicazione dello stato di isolamento del procuratore della Repubblica per le dichiarazioni rese dallo Sciacchitano ai giornalisti, ai legali degli arrestati per traffico di stupefacenti (banda Spatola-Inzerillo), in cui l'anzidetto pubblico ministero non solo si dissociava dall'operato del procuratore Costa, ma indicava in lui il perno della situazione.

(4-04954)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. – *Al Ministro dell'interno.* – I sottoscritti interrogano il Governo per sapere:

1) se corrisponda al vero la notizia riportata da alcuni organi di stampa (tra questi «Il Mattino» di Napoli del 14 aprile 1990) relativa alla costituzione di un «telefono antiracket», già funzionante a Sant'Angelo Abate e a Milano, attraverso il quale i cittadini, pur mantenendo l'anonimato, possono denunciare taglieggiatori o fornire indicazioni sugli autori di qualsiasi altro reato;

2) se corrisponda al vero, inoltre, che tale iniziativa è sorta con il patrocinio di un sindacato autonomo della Polizia di Stato, avallata dal segretario organizzativo Carmine Abbagnale e sponsorizzata da «Noi Polizia», periodico dello stesso sindacato;

3) se il Ministro dell'interno, qualora le notizie sopra ricordate corrispondano al vero, non intenda adottare misure nei confronti dei responsabili di un'iniziativa, che non può assolutamente rientrare nelle competenze di una rappresentanza sindacale di categoria;

4) se tali anomale forme di supporto ai compiti specifici delle forze dell'ordine possano essere consentite o tollerate, o non costituiscano una esplicita manifestazione di impotenza degli organi di Polizia dello Stato.

(4-04955)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che la criminalità organizzata anche nelle due province un tempo cosiddette «babbe» di Siracusa e Ragusa, come ha potuto constatare una

delegazione della Commissione Antimafia, è in crescente aumento specialmente per alcune realtà criminali;

considerato che è stato denunciato, anche da fonti autorevoli, il connubio esistente fra mafia e affarismo politico;

rilevata la crescente presenza di casi di consiglieri comunali minacciati e sottoposti ad episodi di intimidazione con incendi dolosi a macchine, saccheggio di appartamenti o distruzione di coltivazioni agricole;

ricordata infine la vicenda più grave - rimasta finora senza una accertata verità - relativa all'omicidio del consigliere comunale di Siracusa del Partito socialista democratico italiano Franco De Grande, commesso nella notte fra il 12 e il 13 agosto del 1988,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere nei confronti di una situazione che inevitabilmente accresce la sfiducia dei cittadini nei riguardi delle istituzioni maggiori (amministrazioni pubbliche, partiti politici e giustizia) che sono fortemente a rischio di infiltrazione o di condizionamento mafioso, e che determina vivo allarme tra i politici onesti che non si sentono garantiti nello svolgimento delle funzioni pubbliche alle quali sono stati democraticamente chiamati.

(4-04956)

GAMBINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che con interrogazione del 28 febbraio 1990 il sottoscritto ha rappresentato le inadempienze del Governo regionale siciliano in ordine alla mancata applicazione della legge nazionale n. 56 del 1987;

che, con una delibera di giunta, il Governo regionale ha inteso coprire i vuoti legislativi in ordine alla scadenza della legge regionale n. 2 del 1988, invitando, con detta circolare, le amministrazioni dei diversi enti siciliani, per particolari esigenze urgenti, a procedere all'assunzione di personale e a continuare ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge citata;

che, all'insegna di urgenze non motivate, si continua pertanto a bandire concorsi, attraverso i quali si richiedono qualifiche particolari per l'ammissione agli stessi con l'evidente scopo di predeterminare l'area dei concorrenti e, perchè no, dei possibili vincitori, così come già avvenuto per alcuni concorsi banditi dalla Camera di commercio di Agrigento,

l'interrogante chiede di conoscere la valutazione del Ministro in indirizzo rispetto ai vuoti legislativi ed alle esigenze di riforma del mercato del lavoro che persistono in Sicilia, rispetto ai quali Governo regionale, enti pubblici diversi, uffici provinciali e comunali del lavoro (come quello di Agrigento), più che sentirsi impegnati in compiti ed azioni di efficienza e di trasparenza nel rapporto tra la pubblica amministrazione e la grande massa dei giovani disoccupati, sembrano dedicarsi all'attività elettorale, se è vero come è vero che dove maggiore risulta la disoccupazione, più alte sono le preferenze e più numerosi i candidati eletti, dirigenti degli uffici del lavoro, come i risultati elettorali delle ultime elezioni amministrative hanno eloquentemente dimostrato.

(4-04957)

